Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Savona

GUIDA REA

Attività economiche e servizi soggetti al rilascio di autorizzazioni e licenze amministrative, o, ad iscrizioni in registri, ruoli, albi, elenchi

CALL CENTER

Registro delle Imprese

199 50 55 50

ATTIVO DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE 9.00 ALLE 17.00

INDICE DELL'APPENDICE

Sezione I	omessa
Sezione II	Limiti di metratura per esercizi di vicinato e medie/grandi strutture - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pubbl. G.U. n. 95 del 24 aprile 1998)**.**
Sezione III	VERIFICATORI DI IMPIANTI
Sezione IV	PRECISAZIONI SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI. Divieto di esercizio commercio ingrosso e minuto nello stesso locale.
Sezione V	PARTICOLARI CASI DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
Sezione VI	DENUNCIA DI UNITA' LOCALI (MAGAZZINI e CANTIERI) Circolare n. 3202/C del 22/01/1990 (Pubblicata sulla G.U. n. 31 del 07/02/1990 -Supplemento ordinario - Serie generale)
Sezione VII	Dal Sito del Ministero delle comunicazioni – Normativa per Internet Point Autorità per le garanzie nella Comunicazioni - Delibera n. 467/00/CONS.
Sezione VIII	Attività di noleggio di veicoli senza conducente - D.P.R. 19-12-2001 n. 481.
Sezione IX	Presidii sanitari e socio - sanitari, pubblici e privati - L.R. 30-7-1999 n. 20.
Sezione X	DECRETO 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. (Pubblicato sulla G.U. del 25.11.1998, n. 276)
Sezione XI	DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che modifica l'art. 2135, c.c., e la definizione delle attività agricole.
Sezione XII	DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n.99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
Sezione XIII	DECRETO 5/2/2004 (pubbl. GU n. 87 del 14/04/2004) - Deliberazione 30 marzo 2004. N. 01/CN/Albo (pubbl. GU n. 88 del 15/04/2004).

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

MARZO 2004: Facchinaggio

MAGGIO 2004: Bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto (manutenzione e coibentazione, smontaggio e sostituzione di coperture di amianto, incapsulamento di lastre di amianto).

GIUGNO 2005: dal 1° giugno è cambiata la disciplina delle D.I.A. (denuncia inizio attività): mentre in precedenza l'attività poteva essere iniziata subito, ora l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata **decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione** all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne deve dare comunicazione all'amministrazione competente. Quindi ora si devono attendere i 30 giorni per iniziare l'attività e bisogna fare una seconda comunicazione con cui si dichiara di avere iniziato.

Riferimenti normativi:
art. 3 D.L. 14-3-2005 n. 35 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80) che ha modificato l'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

LUGLIO 2005: INTERNET POINT e FUOCHINO
Riferimento normativo: D.L. 144/2005 (GU n. 173 del 27-7-2005) , convertito, con modificazioni, dalla L. 155 del 31/7/2005, (GU n. 177 del 1-8-2005)

SETTEMBRE 2005: ACCONCIATORE
Riferimento normativo: L. 17 agosto 2005, n. 174 (pubblicata nella G.U. n. 204 del 2 settembre 2005)

LUGLIO 2006: PANIFICAZIONE
Riferimento normativo: D. L. 223 del 04/07/2006

SETTEMBRE 2006: AGRITURISMO
Riferimento normativo: L. n. 96 del 20/02/2006

GENNAIO 2007: Nuovo testo unico sul commercio
Banqueting
Bar
Catering
Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Commercio al dettaglio a domicilio
Commercio al dettaglio per corrispondenza
Commercio all'ingrosso
Commercio elettronico
Distributore automatico
Distributore carburanti
Farmaci da banco
Gestione di reparto
Mensa
Ristorante
Somministrazione di alimenti e bevande
Spaccio interno
Vendite televisive
Riferimento normativo L.R. 1/2007

GENNAIO 2007: Acconciatore – Estetista - Autoscuola
Le **attività di acconciatore ed estetista,** fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al Comune territorialmente competente.
Riferimento normativo: Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 al comma 2 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007) – IN VIGORE DAL 01/02/2007

ABBRONZATURA (centro)

Vedi Centro Abbronzatura

ACCONCIATORE

L. 17 agosto 2005, n. 174
Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 al comma 2
(pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007)

Le **attività di acconciatore ed estetista,** fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al Comune territorialmente competente.

ACETO (produzione e/o imbottigliamento)

D.P.R. 162/1965 art. 42 - D.P.R. 773/1968

Requisiti: Autorizzazione del MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

ACQUACOLTURA IN ACQUE INTERNE

D.P.R. 616/1977 art. 90 - L. 5-2-1992 n. 102 - D.lgs. 18/05/2001 n. 226

Requisiti: Autorizzazione Regionale
Definizione: 1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

ACQUE GASSATE E BIBITE ANALCOLICHE (produzione)

D.P.R. 719/1958 art. 30 - D.P.R. 616/1977 art. 27/e

Requisiti: Autorizzazione ASL

ACQUE MINERALI (produzione)

Requisiti: Autorizzazione regionale

ACQUISTO DI CREDITI

vedi Finanziamenti

AEREI (trasporti)

R.D. 327/1942
Decreto 18/6/1981 Ministero dei Trasporti

Linee aeree, voli charter, noleggio mezzi trasporto aereo, voli taxi.
Con apposito disciplinare di volo, che deve essere sottoscritto dal rappresentante dell'impresa e vistato dal Ministero Trasporti e Aviazione Civile, vengono stabiliti gli obblighi relativi alle modalità d'esercizio delle licenze.

Lavori a mezzo aereo (Servizi pubblicitari, riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, rilevamenti, osservazioni, carichi esterni, spargimento di sostanze)
Art. 789 Codice navigazione (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una **licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC**, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche' dai regolamenti dell'ENAC.

Per quanto riguarda l'attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive vedi fotografia.

AEREI (costruzione)

D.Lgs. 96 del 9 maggio 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2005)

«Art. 743 Codice navigazione (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».

Requisiti: dichiarazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Registro Aeronautico Italiano (art. 749 codice navigazione)

Per la costruzione di aerei cosiddetti **ULTRALEGGERI** non sono richiesti i requisiti previsti per gli altri aeromobili (ultimo comma art. 743 Codice Navigazione).

AFFITTACAMERE

R.D. 773/1931 ART. 127- legge 1111/1939 art. 5 - L.R. 13/92

Requisiti: Licenza COMUNE

AGENTE DI ASSICURAZIONE

Legge 7 febbraio 1979, n. 48 (Gazzetta Ufficiale, 19 febbraio 1979, n. 49)

Requisiti: Iscrizione all'albo tenuto dall'ISVAP e mandato.
Per le società sono iscritti i legali rappresentanti o le persone delegate, in apposita sezione (prima sezione)

Le iscrizioni all'Albo sono consultabili sul sito dell'ISVAP – Ricerca agenti

NOTA BENE: Attività incompatibile con la mediazione assicurativa **broker**

Vedi anche Subagente di assicurazione, Produttore di assicurazione, Assicurazioni

AGENTE DI BORSA

Legge 402/1967

Requisiti: Ruolo presso il Ministero del Tesoro.

NOTA BENE: Attività professionale non iscrivibile al Registro delle Imprese.

AGENTE IMMOBILIARE

Legge 3 febbraio 1989, n. 39
Legge n. 57 05/03/2001

Requisiti: RUOLO MEDIATORI c/o C.C.I.A.A.
Se l'attività é svolta da società devono essere iscritti nel ruolo i rappresentanti legali o i procuratori e persone all'uopo delegate

NOTA BENE: Non si può fare il procacciatore d'affari in mediazione. Anche il mediatore occasionale deve essere iscritto al Ruolo Mediatori.

- Gli agenti di affari in mediazione (di immobili, merci, assicurazioni, ecc.) sono soggetti all'iscrizione nel Ruolo mediatori.
- Prima di presentare allo sportello registro imprese la comunicazione di inizio di attività di mediazione occorre depositare all'ufficio Albi e Ruoli la polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento di detta attività.

Secondo la legge 57 del 05/03/2001 è incompatibile l'attività di mediazione con qualsiasi altra attività, con l'esclusione delle altre attività di intermediazione.

Con lettera prot. n. 546692 del 22/01/2004 il Ministero A.P. conferma la compatibilità dell'attività di agente di affari in mediazione con l'attività di mediatore creditizio.

Se l'attività é svolta da società devono essere iscritti nel ruolo i rappresentanti legali o i procuratori e le persone all'uopo delegate.

AGENTE MARITTIMO

(raccomandatario marittimo)

Legge 4 aprile 1977, n. 135

"E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi (compimento delle operazioni collegate alla partenza e all'arrivo delle navi nei porti [GARZANTI]), quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale (art. 2, L. n. 135/1977)".

Requisiti: Elenco presso Camera di Commercio dove ha sede una Direzione marittima
Per le società sono iscritti il legale rappresentante o i procuratori o gli institori.

AGENZIA CAMBI

Requisiti: Autorizzazione della Banca d'Italia

AGENZIA IPPICA

Requisiti: Questura

AGENZIA D'AFFARI

T.U.L.P.S. art. 115 - R.D. 773/1931 ART. 127 **- Art. 163 D.Lgs. 31/3/1998 n. 112**

Requisiti: Comunicazione inizio attività alla QUESTURA (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).

Osservazioni:

Sono rimasti di competenza esclusiva della Questura i seguenti tipi elencati nel D.Lgs. n. 112/98 art. 163, lettera d):

1. agenzia matrimoniale
2. agenzia per il recupero crediti
3. agenzia di vendita all'asta (pubblici incanti)
4. pubbliche relazioni.

L'attività può essere iniziata a decorrere dalla data di denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 L. 241/90.
I moduli per le comunicazioni d'inizio attività si possono scaricare dal sito
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/moduli/preleva.htm

Il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 all'art. 163 (Legge Bassanini ter) ha trasferito ai **Comuni** il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie (ex competenza delle Regioni) e delle altre tipologie di agenzie d'affari previste dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1. Agenzia disbrigo pratiche conto terzi
2. Agenzia teatrale
3. Agenzia organizzazione convegni e spettacoli
4. Agenzia onoranze funebri
5. Agenzia vendita biglietti per spettacoli o manifestazioni conto terzi
6. Agenzia organizzazione di esposizioni, mostre e fiere campionarie
7. Agenzia commercio di autoveicoli usati per conto terzi.

Non rientrano tra le competenze della Questura o del Comune:
Agenzia per il disbrigo pratiche automobilistiche
Agenzia di viaggi e turismo
Agenzia ippica
Agenzia di investigazioni
Agenzia di stampa
Agenzia lavoro interinale

NOTA BENE

Gli agenti di affari in mediazione (di immobili, merci, assicurazioni, ecc.) sono soggetti all'iscrizione nel Ruolo mediatori. (Legge 253/1958 RUOLO MEDIATORI c/o C.C.I.A.A.)

Prima della comunicazione di inizio di attività di mediazione al Registro delle Imprese occorre depositare all'ufficio Albi e Ruoli la polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento di detta attività.

Secondo la legge 57 del 05/03/2001 è incompatibile l'attività di mediazione con qualsiasi altra attività, con l'esclusione delle altre attività di intermediazione.

Con lettera prot. n. 546692 del 22/01/2004 il Ministero A.P. conferma la compatibilità dell'attività di agente di affari in mediazione con l'attività di mediatore creditizio.

Se l'attività é svolta da società devono essere iscritti nel ruolo i rappresentanti legali o i procuratori e le persone all'uopo delegate.

AGENZIA DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
(Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

Legge n. 264 dell'08/08/1991

Requisiti: Autorizzazione dell'amministrazione provinciale

AGENZIA LAVORO INTERINALE E INTERMEDIAZIONE NEL LAVORO
D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 - D.M. 23/12/2003 art. 11

Requisiti: Autorizzazione del Ministero del Lavoro e politiche sociali con iscrizione in apposito albo.
L'iscrizione all'Albo è consultabile su sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Le Agenzie per il lavoro sono soggetti in possesso di autorizzazione dello Stato che svolgono attività di:

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Consiste nel mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) la prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Consiste nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene realizzata mediante: raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di una banca dati, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, orientamento professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.
ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
Consiste nel ricercare e individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca delle candidature più idonee, la valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COLLOCAZIONE PROFESSIONALE
Consiste nel ricollocare nel mercato un lavoratore o di un gruppo di lavoratori, su specifico incarico del committente, anche in base ad accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie ad attività di preparazione e di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento nello svolgimento della nuova attività.

AGENZIA DI INVESTIGAZIONI

Vedi investigazioni

AGENZIA MATRIMONIALE

Vedi agenzia d'affari

AGENZIA DI STAMPA
L. n. 249 del 31/07/1997 art. 1 n. 5 c. 6 - Delibera n. 236/01/CONS del 30/05/2001

Requisiti: Iscrizione nel Registro degli Operatori di comunicazione, tenuto presso il Ministero delle comunicazioni
Osservazioni: Il Registro Nazionale della Stampa è stato sostituito dal Registro degli Operatori di Comunicazione a seguito di emanazione del relativo regolamento entrato in vigore in data 26/08/2001.
Il regolamento per l'iscrizione nel R.O.C. è consultabile all'indirizzo internet:
http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm#reg

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO
R.D.L. 2523/1936 - D.P.R. 616/1977 art. 58 n. 2 - R.D. 773/1931 art. 115 **-** L.R. 28 del 24/07/1997

Requisiti: Autorizzazione dell'amministrazione provinciale (art. 7)

AGRICOLTURA
Art. 2135 Codice civile

D.LGS. 18 maggio 2001, n. 228
D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227 (settore forestale)
D.lgs. 18 maggio 2001 n. 226 (acquacoltura)
D.P.R. 581/95
I.N.P.S. Circ. 7/2/2002 n. 34
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
D.Lgs. 27 maggio 2005, n.101

Definizione: E' imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali e attività connesse.

Attività agricole tipiche

Si considera attività agricola tipica (art. 2135 c.c.) l'allevamento degli animali da carne, latte, lavoro e lana.
Carattere distintivo dell'attività agricola non è più il necessario collegamento con il fondo ma la cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale o di una fase necessaria di esso.
Le coltivazioni artificiali (in serra, vaso, l'idrocoltura, ecc.) sono attività agricole, così come l'allevamento anche quando gli animali non rientrano nella classica definizione di bestiame (sono attività agricole la bachicoltura, l'apicoltura, l'allevamento di lumache, ecc.) o quando manca un collegamento funzionale con il fondo (è attività agricola l'allevamento di polli o conigli da cortile o in batteria).

Attività agricole per connessione

Per qualificare un'attività agricola per connessione devono essere soddisfatte due condizioni:

- connessione soggettiva (l'attività deve essere svolta dal medesimo imprenditore agricolo
- definizione di attività (l'attività deve rientrare nella definizione di legge).

Sono connesse, se esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento.
E' connessa anche la fornitura di beni o la prestazione di servizi a terzi, esercitata da un imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. Sono comprese tra tali forniture o prestazioni le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismo).
Sono imprenditori agricoli le cooperative ed in consorzi di imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole prevalentemente prodotti dei soci o consorziati ovvero quando forniscono a questi ultimi beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Attività agromeccanica

L' Art. 5. Del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 introduce la seguente definizione:
Attività agromeccanica
E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza.
Sono altresì ricomprese nell'attività' agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Sono libere tutte le attività ad eccezione di agriturismo, vivaio e sementi, bulbi, tuberi, rizomi di fiori
Vedi anche vendita diretta dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli e allevamento di animali

AGRITURISMO

L. n. 730 del 05/12/1985 - L.R. n. 39 del 28/08/1989
L.R. n. 33 del 06/08/1996 - Art. 3 D.Lgs. 18/5/2001 n. 228
L. n. 96 del 20/02/2006

Requisiti: Comunicazione di inizio attività rivolta al Comune (art. 6 c.2 L. 96/2006) e documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici tenuto dalla Regione
E' consentito l'avvio immediato dell'attività agrituristica.

Osservazioni: Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla L. 730/85 l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino (L. 268 del 27/7/1999) [Art. 3 D.Lgs. 18/5/2001 n. 228].

ALBERGO

R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/1977 art. 19 n. 8

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

ALBERGO DIURNO

Vedi **albergo**

ALBERGO PER LA GIOVENTU'

legge 326/1958 art. 2 - D.P.R. 616/1977 ART. 60/c - L.R. 13/92

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

ALCOLICI (produzione di acquaviti, liquori, profumi)

T.U. 8 luglio 1924

Requisiti: Autorizzazione U.T.I.F.

ALIMENTI per la PRIMA INFANZIA e DIETETICI (produzione)

Legge 327/1951 - D.P.R. 616/1977 art. 30/e

Requisiti: Autorizzazione del MINISTERO DELLA SALUTE

ALLARME (installatori impianti di)

Legge 46/90 art. 1 lettera b

vedi Installatori

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

art. 2135 c.c. - D.P.R. 581/95 - Decreto legislativo n. 228 del 18/05/2001

Allevamento cani
Legge n. 349 del 23/8/93 art. 2
Requisiti: AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Vedi anche CANI: conduzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile.
NOTA BENE: E' considerata attività agricola solo se l'impresa possiede almeno 5 fattrici e produce almeno 30 cuccioli all'anno (così disposto dal D.M. 28 gennaio 1994 pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 1994).
Apicoltura
Vedi agricoltura
Allevamento di cavalli da corsa
Vedi agricoltura
Piscicoltura
Vedi acquacoltura in acque interne

Osservazioni: La Legge 778/86, che modificava gli art. 206 e 207 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, definiva agricole "le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili", facendo comunque sempre riferimento all'art. 2135 c.c.
Con il D.Lgs. 228/2001 si chiarisce che per allevamento di animali "si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine". Pertanto rientrano nelle attività agricole anche attività quali l'allevamento di polli o conigli in batteria oppure l'allevamento di animali da pelliccia.

AMBULATORI MEDICI

L.R. 30/07/1999, n. 20 (pubbl. Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 12 del 18/08/1999)

Requisiti: Autorizzazione Comunale

Osservazioni: Ogni variazione dei requisiti risultanti dal provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni
I soggetti che intendono esercitare attività riconducibili a più di un presidio fra quelli indicati all'articolo 2, sono tenuti a chiedere specifica autorizzazione per ciascuno degli stessi

Vedi Appendice

AMIANTO (bonifica di siti e beni contenenti amianto)

D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (Decreto Ronchi) **- D.L. 21/6/91 n. 324 -**
Decreto Ministero dell'Ambiente 28/4/1998 n. 406
l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

Vedi Rifiuti

ANALISI CLINICHE (laboratorio e punto prelievi)

L.R. 20/1999

Requisiti: autorizzazione Comunale

ANTICHITA' ANTIQUARIATO

(commercio al minuto senza vendita all'asta)
D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 - D.Lgs. 31/03/1998 n. 114

Vedi commercio al dettaglio in sede fissa (esercizio di vicinato)
Per l'attività di vendita all'asta vedi agenzia d'affari

ANTITACCHEGGIO

Art. 134 TULPS

Requisiti: Autorizzazione Prefettura

ARMERIA (Commercio al dettaglio)

D.Lgs 31/03/1998 n. 114
R.D. 773/1931 **art. 31**

Art. 30 R.D. 773/1931:

Per armi si intendono

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Requisiti: vedi commercio al minuto in sede fissa (esercizio di vicinato)
Questura
Se si trattano polveri esposive:
Requisiti: Prefettura

E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore. (art. 37 R.D. 773/1931).

ARMI COMUNI (costruzione e riparazione)

R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: QUESTURA

ARMI DA GUERRA (costruzione, importazione, esportazione)

R.D. 777/1931 art. 28 - R.D. 635/1940

Requisiti: QUESTURA

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

R.D. 1334/1928 - R.D. 27/7/1934 n. 1265 art. 100

Attività professionali non iscrivibili

ortopedici, ernisti, infermieri, radiologi, levatrici, puericultrici, assistenti sanitarie visitatrici, massaggiatori, massofisioterapisti.

Attività iscrivibili
ottici, odontotecnici
Requisiti: Attestato di abilitazione (diploma)
Per i massaggiatori sportivi:
Requisiti: Diploma del CONI

Osservazioni: Se l'attività non viene svolta direttamente da un socio o legale rappresentante debitamente abilitato, è ammissibile che venga nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti.
L'attività può essere iscritta come ditta individuale, solo se vi è un reddito di impresa.

ARTIGIANI

Con legge n. 133 del 20/05/1997 (pubbl. sulla G.U. n. 116 del 21/05/1997) la qualifica artigiana può essere riconosciuta anche alle società in accomandita semplice e alle società a responsabilità limitata con socio unico; l'art.13, L. 5/3/2001, n. 57 ha esteso tale possibilità anche alle società a responsabilità limitata pluripersonali.

ARTI GRAFICHE
(tipografie - eliografie - litografie, serigrafia, fotocopie, riproduzione a ciclostile, fotocomposizioni, copisteria, discografia [produzione dischi e musicassette] esclusi studi fotografici)

Requisiti: Attività libera

ARMAMENTO
v. art. 17 circolare del 1990

Per le società di armamento occorre che l'atto costitutivo venga registrato all'ufficio del Registro e nell'apposito Registro presso la Capitaneria di Porto.

ATTIVAZIONE: Per diventare armatore di una nave le 2 parti (armatore e proprietario della nave) si recano davanti a un notaio o a un pubblico ufficiale della Capitaneria e stendono un verbale nel quale manifestano la propria volontà di procedere al contratto di armamento. Successivamente si procede alla trascrizione (sempre presso la Capitaneria) della nomina sui registri riportanti i dati della nave. Per interrompere il rapporto occorre procedere con un nuovo verbale di revoca.
ALLEGATI RICHIESTI: copia autentica del verbale e copia autentica della nota di trascrizione con timbro della Capitaneria con gli estremi di detta trascrizione.

ASCENSORI

Vedi installatori

ASILI NIDO ed INFANTILI
Legge 23.12.1975 n. 698, art. 2 l.
Legge Reg. Liguria n. 64 del 5 dicembre 1994

Requisiti: Autorizzazione del sindaco

Scuole materne private o giardini d'infanzia
D.lgs 16/4/94 n. 297 art. 333
Requisiti: Autorizzazione del Provveditorato agli Studi
Osservazioni: L'autorizzazione è sempre intestata a persona fisica, anche quando l'attività è svolta dalla società.
L'Autorizzazione Regionale per Asilo Nido deve essere richiesta al Sindaco del Comune competente per territorio.
Ludoteca

Con noleggio o prestito giochi
Requisiti: Attività libera
Osservazioni: L'attività di ludoteca differisce da quelle di asilo, asilo nido e baby parking perché i bambini non sono vigilati e non c'è continuità nella frequentazione da parte loro.
Servizi integrativi degli asili nido configurabile nella tipologia di "CENTRO BAMBINI"
Requisiti: Autorizzazione comunale

ASSICURAZIONI (società esercente le)

D.P.R. 449/1959 - legge 295/1978

Requisiti: Albo presso il MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
Osservazioni: Per le Società: l'art. 6, L. 7 febbraio 1979, n. 48 dice che "Qualora l'attività di agente di assicurazione sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione".

ASSISTENZA A DOMICILIO

(assistenza infermieristica, assistenza agli anziani o a portatori di handicap)

Vedi Arti ausiliarie e delle professioni sanitarie
NOTA BENE: Se svolta senza personale qualificato non occorre nessuna documentazione, ma l'attività dichiarata deve essere: "*attività di assistenza a domicilio senza personale qualificato e con esclusione delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie*".

ASTA

Vedi agenzia d'affari

ATTIVITA' RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

L.R. 25/05/1992, n. 13 **- L.R. 28/01/2000, n. 5**

Art. 1 L.R. 13/92
Disciplina le attività di:
a) casa per ferie,
b) ostelli per la gioventù,
c) rifugi alpini ed escursionistici,
d) affittacamere,
e) case e appartamenti per vacanze,
f) alloggi agrituristici,
g) mini-aree di sosta.

Requisiti: Autorizzazione del Comune

ATTIVITA' GINNICHE, di MUSCOLAZIONE, di FORMAZIONE FISICA e di ATTIVITA' MOTORIE PER LA TERZA ETA'

(esercizio di un impianto per)

legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 e del relativo regolamento adottato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.02.2003 N. 4/REG.

Requisiti: Autorizzazione rilasciata dal Comune del luogo dove è situato l'impianto

ATTREZZATURA DA SPIAGGIA (noleggio)

Requisiti: D.I.A. all'ufficio Demanio del Comune.

AUDIOPROTESISTA

D.M. SANITÀ del 23/04/1992 pubbl. G.U. n. 142 del 18/06/1992

Requisiti: Laurea triennale per coloro che hanno iniziato la scuola superiore nell'anno scolastico 92/93.

AUTISTA SCUOLABUS

Requisiti: Autorizzazione, concessione o licenza dello Stato, della Regione o del Comune
Patente D

AUTOLINEE o AUTOSERVIZI (gestione)

L. R. 09/09/1998 n. 31 (B.U. 23 settembre 1998, n. 12).

Servizi di trasporto pubblico locale
Requisiti: contratto di servizio (art. 5 L.R. 09/09/1998 n. 31). Il contratto deve essere stipulato tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità (art. 5 comma 5).
Altri servizi di trasporto non previsti dall'art. 5 L.R. 09/09/1998 n. 31
Requisiti: Autorizzazione Ministero Trasporti
Servizi internazionali
Requisiti: Autorizzazione del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Noleggio autobus con conducente
art. 5 L. 218 del 11/8/2003
Requisiti: occorre apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione (o da ente locale da questa delegato) ove l'impresa ha sede legale ovvero principale organizzazione aziendale.
(Attualmente l'autorizzazione viene rilasciata dal comune).

AUTORIMESSA

Vedi garage

AUTORIPARAZIONE

Legge n. 122 5/2/1992 - D.Lgs. n. 112/98 art. 22 - D.P.R. 558/99 art. 10

L'art. 10 del D.P.R. n. 558/99 prevede le seguenti sezioni:
Meccanica e motoristica
Carrozzeria
Elettrauto
Gommista
Requisiti: Possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art.7 della L. 122.
Osservazioni: E' richiesta, per ogni officina, la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Può essere responsabile tecnico solo il titolare, il dipendente, il collaboratore, l'amministratore, il socio accomandante se prestatore d'opera, l'associato in partecipazione.
NOTA BENE: L'impresa che installa impianti di GPL sugli automezzi deve essere iscritta nella sezione "meccanica e motoristica".

AUTOVEICOLI

(noleggio da rimessa senza conducente)

D.P.R. 19-12-2001 n. 481
(Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37). **V. appendice**

Requisiti: L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).

AUTOSCUOLA

D.L. 30/04/1992 n. 285 art. 123
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 335
Art. 10 del D.L. 7/07,

Requisiti: denuncia di inizio attività da presentare alla Provincia territorialmente competente

AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 - D.M. 28/04/2005 n. 161

Requisiti: Carta di circolazione intestata all'impresa con indicazione esplicita dell'uso "per conto terzi" e determinazione dirigenziale, assunta dalla Provincia, di iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori.
Osservazioni: Nel caso di impresa già iscritta presso albo tenuto in altra provincia è sufficiente la richiesta di trasferimento (recante timbro di ricezione o ricevuta della spedizione postale)

AUTOVEICOLI (Revisione)

Requisiti: Autorizzazione della Provincia

NOTA BENE: L'impresa che aggiunge l'attività di revisione deve essere già attiva per l'attività disciplinata dal D.P.R. n. 558/99, ed essere iscritta nelle sezioni:
Meccanica e motoristica
Carrozzeria
Elettrauto
Gommista
La cessazione dell'attività di revisione deve essere documentata allegando la comunicazione rivolta alla Provincia.

AUTOVEICOLI USATI (vendita su procura per conto terzi)
R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: Autorizzazione COMUNE

AUTOVEICOLI USATI (commercio)

Requisiti: Comunicazione al Comune con modello COM1
Dichiarazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (cosiddetta Presa d'atto del Comune)

BAGNI
(stabilimenti balneari – piscine)
R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/177 art. 19,8

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE
Osservazioni: Sono iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane gli stabilimenti balneari nei quali sia esercitata in via prevalente l'attività di:
prestazione di servizi di assistenza, sorveglianza, salvataggio e sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature, risultando lo svolgimento di eventuali servizi commerciali soltanto strumentale ed accessorio.

BALLO (scuola)
R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/1977 art. 19,5
L.R. 5 febbraio 2002 n. 6 – D.P.R.G. 11 febbraio 2003 n. 4
Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

BALLO (sala da ballo)
R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/1977 art. 19,5

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

BANQUETING
Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
Art. 56 L.R. 1/2007 lettera a) (in vigore dal 03/01/2007)
Requisiti: Dichiarazione inizio attività e trascorsi almeno 30 giorni comunicazione di inizio attività.
Vedi anche catering e somministrazione di alimenti e bevande

BAR – CAFFE'
Legge 524/1974 e D.P.R. 616/1977 art. 19
L.R. 1/2007 (In vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Autorizzazione amministrativa e sanitaria del COMUNE
Nel caso si svolga nel bar attività di trattenimenti musicali dal vivo (concertino) è necessario presentare al Comune la relativa denuncia di inizio attività.
Vedi anche somministrazione di alimenti e bevande

BARBIERE

Vedi acconciatore

BED & BREAKFAST

L.R. 25/05/1992, n. 13 **e LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 5**

Osservazioni: Attività non d'impresa per il suo carattere occasionale e pertanto non iscrivibile al Registro imprese.

BIBITE ANALCOLICHE (produzione)

D.P.R. 719/1931 art. 86 - D.P.R. 616/1977 art. 27/e

Requisiti: Autorizzazione ASL

BIGLIETTERIA

Prenotazione, prevendita e vendita biglietti ferroviari, bus, fiere, musei manifestazioni, etc.

Intesa come agenzia d'affari occorre comunicazione di inizio attività rivolta al Comune (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).

BILIARDO (sala pubblica)

R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.P.R. 616/1977 art. 19**

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

BINGO (sala)

Decreto n. 29 del 31/01/2000

Requisiti: Convenzione per l'affidamento della gestione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

BIRRA (produzione)

T.U. 8 luglio 1924 - legge 1354/1962 – L 283/1962 art.2

Requisiti: autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune

BOMBOLE (depositi e rivendite di gas combustibile)

(D.M. 16/2/1982)

Requisiti: Certificazione prevenzione antincendio rilasciata dal competente comando Vigili del Fuoco

BOMBOLE DI GAS (impianti di rifornimento per gas)

Legge 7/1973 - D.P.R. 616/1977 art. 19 n. 12

Requisiti: PREFETTO (se la ditta ha un solo impianto)
MINISTERO INDUSTRIA (se la ditta ha impianti in più province)

BROKER (mediatore in assicurazioni)

Legge 28-11-1984, n. 792

Per mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, s'intende chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella

determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente nella loro gestione ed esecuzione (art. 1 L. 792/1984).

Requisiti: Iscrizione all'Albo mediatori di assicurazioni e riassicurazioni gestito dall'ISVAP.

Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

L'albo è suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
b) alla seconda sono iscritte le società.

CAFFE'

Vedi bar

CALDAIE (conduzione)

Requisiti: Tesserino del Ministero del Lavoro

CAMBIAVALUTE

Requisiti: Autorizzazione della Banca d'Italia

CAMPEGGIO
Legge 326/1958 - D.P.R. 616/1977 art. 60/c

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

CAMPER

Noleggio
Requisiti: Autorizzazione comunale
Area sosta
Se connesso all'attività di agriturismo
Requisiti: Autorizzazione comunale collegata all'attività agrituristica.
Negli altri casi
Requisiti: Autorizzazione comunale

CANI
Conduzione di zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile
L.R. 01/07/1994 n. 29, art. 16

Requisiti: Autorizzazione della Provincia, Servizio caccia e pesca.

CANI (pensione)
D.P.R. 8/2/54 n. 320 art. 24 – lettera f

Requisiti: Autorizzazione sanitaria comunale previo parere sanitario favorevole dell'ASL.

CARBURANTI E OLII MINERALI (deposito)
R.D.L. 1741/1933 - D.P.R. 616/1977 art. 19,12 - Legge 460/65
Direttiva CEE n° 92/81 - Direttiva CEE n° 92/82

Osservazioni: Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoio, di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, deve richiedere la concessione anche se l'impianto venisse collocato su un'area di proprietà privata. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto di autorizzazione.
Requisiti: TIPO DI AUTORIZZAZIONE: Concessione (1 e 2) - Licenza

ORGANISMO: Ministero dell'Industria (1) - Prefetto (2) - U.T.I.F.
NOTE: (1) Se la capacità del deposito supera 300 mc.
(2) Se la capacità è inferiore.

CARBURANTE (distributori stradali)

Vedi distributore stradale di carburanti.

CARROZZERIE

Vedi autoriparazione

CASA ALBERGO (per anziani o disabili)

L.R. 10/05/1993 - L.R. 20/1999

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

CASA DI CURA

Legge 132/1968 - Legge Regione Liguria 20/1999

Requisiti: Autorizzazione del Comune di ubicazione
Vedi anche presidio socio sanitario o ambulatori medici

CASA DI RIPOSO

Vedi casa di cura

CASA VACANZE

Legge Reg. 13/92

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

CATERING

E definito catering il "servizio di approvvigionamento di cibi, bevande e altro a grandi comunità, alberghi, navi, treni, aerei ecc., compiuto da apposite organizzazioni di vendita.

Agenzia per organizzazione ricevimenti
R.D. 773/1931 ART. 127
D. Lgs. 112/98 art. 163
Somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore
Legge 287/91 art.3 c.6
L.R. 1/2007 art. 56

- **Somministrazione alimenti e bevande nel domicilio del consumatore -** Art. 56 L.R. 1/2007 lettera a) **(in vigore dal 03/01/2007)**

Requisiti: Dichiarazione inizio attività e trascorsi almeno 30 giorni comunicazione di inizio attività.

- **Produzione per il catering**

Requisiti: Autorizzazione sanitaria

- **Agenzia per organizzazione ricevimenti**

Requisiti: Autorizzazione Comunale (la competenza resta alla Questura fino ad ottenimento delle risorse necessarie da parte dei Comuni)

- **Mense aziendali** e spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti - Art. 56 L.R. 1/2007 lettera d) **(in vigore dal 03/01/2007)**

Requisiti: Dichiarazione inizio attività e trascorsi almeno 30 giorni comunicazione di inizio attività.

Vedi anche banqueting e somministrazione di alimenti e bevande

CAVALLI (sala corse)

Vedi Ricevitorie

CAVE
(in collina, campagna, alveo di fiume)
D.P.R. 616/1977 art. 62 - D.lgs. 112/98 art. 89
L. R. n. 12 del 10/04/1979 (integrata dalla L. R. n. 63 del 30/12/1993)

Requisiti: Autorizzazione regionale. "La coltivazione di cave e torbiere e' subordinata ad autorizzazione preventiva della Regione." ART. 3 L.R. 12
"La titolarita' dell' autorizzazione non puo' essere trasferita pena la decadenza della stessa senza il preventivo nulla - osta rilasciato dalla Giunta regionale previo accertamento sulle capacita' tecnico - economiche del subentrante." ART. 14 L.R. 12
Osservazioni: L'art. 89 del D.Lgs. 112/98 conferisce "alle regioni e agli enti locali" le funzioni relative alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua.

CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO
DIVING CENTER
Legge regionale n. 19 del 04/07/2001

Requisiti: l'esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 della legge.
Vedi anche Guida subacquea e Istruttore subacqueo

CENTRO ABBRONZATURA

Requisiti: Autorizzazione rilasciata del **COMUNE**
Osservazioni: Il Comune rilascia l'autorizzazione all'attività di estetista, poiché secondo un'interpretazione del M.I.C.A. con Circolare prot. n. 19686 Q del 20/11/1993 si stabilisce l'applicazione della Legge n. 1/90 sull'estetica a questo tipo di attività.
Vedi anche estetista

CENTRO PER CURE FISICHE

Vedi casa di cura

CESSIONE CREDITI
L. 52 del 21/02/1991

Requisiti: Il cessionario o factor deve essere iscritto presso l'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Albo abolito con D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (art. 161), riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuino a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie e ai sensi dello stesso decreto legislativo.

CICLI E MOTO (custodia)
R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/1977 art. 19

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

CINEMA (sala)
D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 art. 164 comma 3° (Bassanini ter)

Requisiti: Non è più previsto il rilascio di autorizzazione per le rappresentazioni cinematografiche

CIRCO
legge 337/1968 - D.P.R. 616/1977 art. 19 n. 5

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE (previo nullaosta del Ministero del Turismo)

CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO
(agenzia di consulenza per il disbrigo pratiche)

Vedi agenzia di consulenza per il disbrigo pratiche automobilistiche

COLTELLI E SIMILI (commercio ambulante)

legge 19 maggio 1976 n. 398 - D.M. 15 gennaio 1977 - R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: Autorizzazione comunale per il commercio su aree pubbliche e per strumenti da punta e da taglio.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

(esercizio di vicinato)

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114

L.R. 1/2007 art. 14 e seguenti (in vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM1 (D.I.A.) e successiva comunicazione di inizio attività da presentare trascorsi 30 giorni (ma non oltre 6 mesi) (in vigore dal 03/01/2007)

Definizione:
a) per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale:
1) a 100 mq. nei centri storico-commerciali;
2) a 150 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
3) a 250 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti;
(vedi appendice)

Osservazioni: Anche per le variazioni (trasferimento, ampliamento, riduzione, accorpamento) oltre alla D.I.A. occorre presentare, trascorsi 30 giorni, la comunicazione di inizio attività.
In caso di subingresso l'attività può iniziare dalla presentazione del modello.

Articolo 132 L.R. 1/2007:
Subingresso)
1. Il trasferimento della gestione, salvo quanto previsto dall'articolo 136, o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal Comune:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.
5. In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui al comma 5, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 146 L.R. 1/2007:
Il comune può disporre la chiusura di un esercizio di vicinato, fra le altre ipotesi, quando l'attività sia **sospesa per un periodo superiore ad un anno**), indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità e qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività **non sia iniziata entro sei mesi** dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività.

Il Ministero ha chiarito con nota al Comune di Roma del 30/09/2002 n. 511902 che il commercio di mangimi per animali rientra nel settore del commercio alimentare.

GESTIONE DI REPARTO
art. 133 L.R. 1/2007 (in vigore dal 03/01/2007)

Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, a**d un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13**, **dandone comunicazione al Comune**; **eguale comunicazione deve essere data in caso di cessazione della gestione**.
Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Vendita di FARMACI da banco - art. 158
La comunicazione dello svolgimento dell'attività ai sensi del D.L. 223/2006 (decreto Bersani - vendita di farmaci da banco nei supermercati) **deve essere inviata anche al Comune** in cui ha sede l'esercizio. Rimane la necessità della previa comunicazione anche alla Regione e al Ministero della Salute.

NOTA BENE: per la vendita, da parte dei produttori agricoli, di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda (art. 4 comma 1 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228) occorre effettuare comunicazione al Comune specificando il tipo di prodotti e la data di inizio.

Osservazioni: Per incompatibilità con l'attività di commercio ingrosso vedi appendice

COMMERCIO AL DETTAGLIO (medie e grandi strutture)
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
L.R. 1/2007 art. 15 e seguenti (in vigore dal 03/01/2007)

MEDIA STRUTTURA
Requisiti: Presentazione del modello COM2 o modello COM3 al comune e rilascio dell'autorizzazione da parte del comune (che ha 90 giorni per le medie strutture e 120 giorni per le strutture nei comuni con più di 10.000 abitanti; tuttavia possono stabilire termini inferiori)
GRANDE STRUTTURA
Requisiti: Presentazione delmodello COM2 o modello COM3 al comune e rilascio dell'autorizzazione da parte del comune.
Definizione:
b) per **Medie Strutture di Vendita**, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino:
1) a 1.000 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
2) a 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 residenti;
3) a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 residenti e nei capoluoghi di Provincia.
c) per **Grandi Strutture di Vendita** gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

NOTA BENE: "L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno
(D.Lgs. 114/98 TITOLO VII - art. 22 Sanzioni e revoca comma 4 confermato dall'art. 145 L.R. 1/2007)

COMMERCIO AL DETTAGLIO per corrispondenza
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
L.R. 1/2007 art. 106 (in vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM 6 (D.I.A.) e successiva comunicazione di inizio attività da presentare trascorsi 30 giorni (ma non oltre 6 mesi) (in vigore dal 03/01/2007)
NOTA BENE: In caso di variazione sede, comunicazione al comune tramite il modello COM 6 e trascorsi 30 giorni effettuare la comunicazione inizio attività.

COMMERCIO AL DETTAGLIO A DOMICILIO (con incaricati)
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
L.R. 1/2007 art. 107 (in vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM 7 (D.I.A.) e successiva comunicazione di inizio attività da presentare trascorsi 30 giorni (ma non oltre 6 mesi) (in vigore dal 03/01/2007)

Nota bene: In caso di variazione sede comunicazione al comune tramite il modello mod. COM 7 e trascorsi 30 giorni effettuare la comunicazione inizio attività.

COMMERCIO AL DETTAGLIO dei propri prodotti da parte di PRODUTTORI AGRICOLI (in locali non ubicati sul fondo)

Vedi vendita diretta dei propri prodotti da parte di produttori agricoli

COMMERCIO AL DETTAGLIO svolto direttamente nei locali di produzione

Requisiti: Attività libera
Se la vendita avviene in locale diverso da quello di produzione vedi commercio al minuto in sede fissa

COMMERCIO AL DETTAGLIO (SPACCI INTERNI)

Vedi Spaccio interno

COMMERCIO ELETTRONICO

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
L.R. 1/2007 art. 106 (in vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM 6 bis (D.I.A.) e successiva comunicazione di inizio attività da presentare trascorsi 30 giorni (ma non oltre 6 mesi) (in vigore dal 03/01/2007)

In caso di variazione sede comunicazione al comune tramite il modello COM 6 bis e trascorsi 30 giorni effettuare la comunicazione inizio attività.

COMMERCIO INGROSSO

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
L.R. 1/2007 art. 12 – 13 – 38 (in vigore dal 03/01/2007)

- **Generi non alimentari**

Requisiti: Possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 L.R. 1/2007 (in vigore dal 03/01/2007)

- **Generi alimentari**

Requisiti: Possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 12 e 13 della L.R. 1/2007

NOTA BENE: Società: se il soggetto che possiede il requisito professionale (generi alimentari) è diverso dal legale rappresentante della società, quest'ultimo deve conferirgli apposita delega che va sottoscritta e allegata al modello per il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.

Osservazioni: Il Ministero ha chiarito con nota al Comune di Roma del 30/09/2002 n. 511902 che il commercio di mangimi per animali rientra nel settore del commercio alimentare.
Nel caso di commercio all'ingrosso di tali prodotti il Registro delle Imprese deve, quindi, richiedere i requisiti professionali per il settore alimentare.

Commercio ingrosso farmaci prodotti per uso umano
legge 422/41 art. 122/bis - dl 538/92

Requisiti: Autorizzazione della Regione o Provincia Autonoma: ogni magazzino deve essere autorizzato

Commercio ingrosso tabacchi lavorati
Vedi tabacco

NOTA BENE:
Per incompatibilità con l'attività di commercio al dettaglio vedi appendice

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 **Art. 28**
L.R. 1/2007 art. 27 e seguenti (in vigore dal 03/01/2007)

Art 1 D.Lgs 114/98:

Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante
Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

NOTA BENE: Nel commercio di strumenti da punta e da taglio
Autorizzazione del COMUNE (ex autorizzazione di P.S.)
art. 163 del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998

D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 Art 29 comma 4
L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; omissis…

L'art. 126 L.R. 1/2007 ha ripreso l'argomento stabilendo che per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio l'attività può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare (in vigore dal 03/01/2007)**.**

Art. 146 L.R. 1/2007: L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono, fra l'altro, qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata **entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione** o, nei casi di subingresso, **entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare** oppure qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127.

COMUNITA' ALLOGGIO (per anziani, minori o disabili)
L.R. 10/09/1992 n. 29 e L.R. 10/05/1993

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
(per anziani, minori o disabili)
L.R. 10/09/1992 n. 29 e L.R. 10/05/1993

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO

Vedi pubblicità

CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Vedi agenzia disbrigo pratiche automobilistiche

CONVEGNI
(organizzatore professionale di iniziative convegnistiche, simposi, manifestazioni congressuali e conferenze)

Requisiti: Non viene richiesto nulla al momento dell'iscrizione.

COPISTERIA A MACCHINA
D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998

Requisiti: Attività libera.

CORRIERE TURISTICO
R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/1977 art. 19

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

CORSE DI CAVALLI

D.P.R. 616 del 24/07/1977 art. 19,5

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

COSE USATE

legge 426/1971 - R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/1977 art. 19, 18

Requisiti: Presa d'atto del COMUNE
Se si tratta di **autoveicoli** vedi agenzia d'affari
Per l'attività commerciale vedi commercio al minuto in sede fissa e denuncia di inizio attività (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).

Definizione: Le cose usate conservano dopo il deterioramento dovuto all'uso un valore, sebbene diminuito, oggetto di possibile contrattazione economica. Se le cose usate subiscono una trasformazione radicale, che ne impedisce il riconoscimento delle originarie individualità e funzioni, sono da considerare cose nuove (es. carta rigenerata). Le cose antiche, a prescindere dall'uso precedente, acquistano particolare pregio e valore, in virtù sia del decorso del tempo sia delle disposizioni di legge a tutela delle cose di interesse storico e artistico.

CREDITO AL CONSUMO – CREDITO IPOTECARIO

Vedi Finanziamenti

DEMOLIZIONI (veicoli di tutti i tipi)

(raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore)

Requisiti: Autorizzazione dell'Amministrazione provinciale

DEPOSITO OLII CONBUSTIBILI

Requisiti: REGIONE

DEPOSITO DI CARBURANTI E OLII MINERALI

Vedi carburanti e oli minerali

DERATTIZZAZIONE

(attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

Vedi pulizia

DIETETICI (produzione)

legge 327/1951 - D.P.R. 616/1977 art. 30/e

Requisiti: MINISTERO DELLA SALUTE

DISCHI – VIDEOCASSETTE – MUSICASSETTE - VIDEOGIOCHI

(Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo e relativa detenzione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento)
RD 773/13931, ART. 75-bis, introdotto da art. 8 **L. 248 del 18/8/2000**

Requisiti: Preventivo avviso al Questore
Nel caso di commercio al dettaglio:

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM1 e Autorizzazione Questura.
N.B. La gestione di apparecchi da divertimento e intrattenimento (definiti impropriamente videogiochi) richiede solo la denuncia di inizio attività rivolta al Comune (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).

DISCOTECA

Vedi sala da ballo

DISINFEZIONE
(attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

Vedi pulizia

DISINFESTAZIONE
(attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

Vedi pulizia

DISTILLERIA
T.U. 8 luglio 1924

Requisiti: Autorizzazione dell'U.T.I.F.

DISTRIBUTORE AUTOMATICO
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
L.R. 1/2007 art. 105

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM 5 (D.I.A.) e successiva comunicazione di inizio attività da presentare trascorsi 30 giorni (ma non oltre 6 mesi) (in vigore dal 03/01/2007)

In caso di cambio sede, è necessario comunicarne la variazione al comune con il modello COM 5 e dovranno trascorrere 30 giorni prima di poter iniziare l'attività presso il nuovo indirizzo.

DISTRIBUTORE STRADALE DI CARBURANTI
L.R. 1/2007 (In vigore dal 03/01/2007)

- **se vende solo benzina, gasolio e G.P.L**.

D.L. 375/1970 art. 16 - D.P.R. 616/1977 art. 54

Requisiti: LICENZA RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE [L'U.T.I.F. è stato accorpato nell'Agenzia delle Dogane]

SUBINGRESSO: Comunicazione al Comune e all'Agenzia delle Dogane o domanda alla Regione se si tratta di distributore autostradale [art. 93 L.R. 1/07])

- **se vende gas metano per autotrazione**

Requisiti: Registro scarico erogazione gas metano.

- **se vende anche altri prodotti (accessori auto, ecc.)**

Per la vendita vedi commercio al dettaglio in sede fissa

Art. 126 L.R. 1/2007: L'attività di distribuzione stradale dei carburanti può essere sospesa per un periodo **massimo di dodici mesi** (in vigore dal 03/01/2007)

Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburante autostradali e nei raccordi autostradali, salvo per motivi di pubblica sicurezza.

DIVING CENTER

Vedi centri di immersione e di addestramento subacqueo

DRAGAGGIO PORTUALE
D.Lgs n. 152 del 11/05/1999 art. 35 - L. 179 del 31/7/2002 art. 21

Requisiti: Autorizzazione rilasciata dalla Regione - Dipartimento tutela dell'ambiente
Definizione: La norma definisce che "il ripascimento della fascia costiera, nonché l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi ovvero di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo" sia soggetto ad autorizzazione.

EDICOLA

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 entrato in vigore dal 25/04/1999

In caso di subingresso
Requisiti: Comunicazione al comune mediante mod. COM1
L. 416/81 (editoria)
In caso di nuova attività
Requisiti: Autorizzazione comunale
NOTE: Chi vende solo giornali e riviste non è iscritto all'ufficio IVA e non è titolare di Partita IVA.

EDITORIA ELETTRONICA e DIGITALE

L. n. 249 del 31/07/1997 - Delibera Aut. Gar. Com., n. 236/01/CONS del 30/05/2001

Requisiti: Registro degli Operatori di Comunicazione (vedi delibera n. 236/01) in vigore dal 26/08/2001.
Il regolamento per l'iscrizione nel R.O.C. è consultabile all'indirizzo internet:
http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm#reg

EDIZIONI MUSICALI

Requisiti: PREFETTURA

EDIZIONE PERIODICI

Albo Editori della Prefettura: art. 4 RD 12.12.1940 n. 2052
Legge 416/1981Art. 5 - legge 8/2/1948 n. 47 - L. n. 249 del 31/07/1997
Delibera Aut. Gar. Com., n. 236/01/CONS del 30/05/2001

Libri e pubblicazioni non periodiche
Requisiti: Albo Editori c/o l'Ufficio Stampa della Prefettura
Quotidiani – periodici - riviste
Requisiti: Registrazione della testata presso il competente Tribunale
Se si pubblicano almeno 13 numeri all'anno e ci sono almeno 5 giornalisti iscritti all'Albo Professionale.
L. n. 249 del 31/07/1997 art. 1 n. 5 c. 6
Delibera Aut. Gar. Com., n. 236/01/CONS del 30/05/2001
Requisiti: Registro degli Operatori di Comunicazione (vedi delibera n. 236/01/CONS)

- Il regolamento per l'iscrizione nel R.O.C. è consultabile all'indirizzo internet:
http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm#reg

Agenzia di stampa
Vedi Agenzia di stampa

ELETTRAUTO

Vedi autoriparazione

ELICOTTERI

Requisiti: L'attività di manutenzione e riparazione di elicotteri o altri aeromobili è soggetta ad abilitazione all'esercizio dell'attività certificata dal RAI.
Osservazioni: L'obbligo di iscrizione e certificazione all'ENAC riguarda tutti i velivoli superiori ai 450 Kg. ed anche le persone che intendono fare manutenzione e riparazione su di essi. Per i velivoli ultraleggeri non constano certificazioni obbligatorie, ma solo facoltative.

ELIOGRAFIA (laboratorio)

R.D. 773/1931 ART. 127 - D.P.R. 616/1977 art. 19

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

ENALOTTO

Vedi **Ricevitorie**

ENERGIA ELETTRICA (produzione)

Legge 9.1.91 n. 9
Regolamento DPR 11/2/1998 n. 53 (in vigore dal 23/5/1998)

Requisiti: Previo rilascio di decreto da parte della Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato che autorizza l'attività di produzione di energia elettrica, la Provincia (settore Difesa e Promozione Ambientale) rilascia una determinazione che permette l'esercizio dell'attività.

Esercizio di officina di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
D. Lgs. 504 del 26/10/1995
Requisiti: Licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.

ENOTECA

Se con sola consumazione sul posto
legge 524/1974 e D.P.R. 616/1977 art. 19
Vedi somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Se anche con vendita per asporto
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
Vedi commercio al dettaglio in sede fissa

ERBORISTERIA
(solo raccolta, coltivazione e preparazione piante officinali)

Legge 6 gennaio 1931 n. 99 – R.D. 19/11/1931 n. 1793

Coltivazione, raccolta e preparazione di piante officinali
Requisiti: Diploma di erborista rilasciato da istituti universitari e registrato presso il comune nel cui territorio si intende esercitare
Preparazione a contenuto alcolico
Requisiti: Diploma di erborista rilasciato da istituti universitari e registrato presso il comune nel cui territorio si intende esercitare
Licenza UTIF
Solo raccolta di piante officinali spontanee
Requisiti: Autorizzazione del Comune o della Comunità Montana
Commercio al minuto di essenze forestali
Art. 66 D.P.R. 616/77
Requisiti: Autorizzazione Regionale
Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM1
Prodotti destinati ad uso medicamentoso
Vedi farmacia (il commercio può comprendere la miscelazione dei prodotti)
Commercio di prodotti di erboristeria non destinati ad uso medicamentoso
Secondo l'art. 7 della L. 99/1931 la commercializzazione è riservata ai soli farmacisti (vedi commercio al dettaglio in sede fissa).
Il commercio ingrosso richiede il possesso della Laurea in farmacia.
Per i prodotti già confezionati non c'è restrizione ed è sufficiente il mod. Com1.
Osservazioni: Per quanto riguarda tisane, infusi, ecc., che sono considerati generi alimentari, è necessario il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 114/98.

ESPOSIZIONE DI RARITA' – ANIMALI, CURIOSITA', ETC.

R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.P.R. 616/1977 art. 19**

Requisiti: Licenza Comunale
Esposizioni con commercio
Vedi commercio al dettaglio in sede fissa

ESPLOSIVI (produzione e commercio)

R.D. 773/1931 ART. 127

Produzione, deposito, trasporto, commercio di dinamite, fulminati picrati e detonanti, produzione di nitrocellulosa e nitroglicerina
Requisiti: Autorizzazione del Ministero dell'Interno

Produzione, deposito, trasporto, commercio di altri esplosivi, fuochi artificiali e affini, deposito, trasporto, vendita di nitrocellulosa e nitroglicerina
Requisiti: Autorizzazione della PREFETTURA

ESTETISTA

legge 161/1963 e 1142/1970

Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 al comma 2
(pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007)

Le **attività di acconciatore ed estetista,** fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al Comune territorialmente competente.

ESTRATTI per la PREPARAZIONE di BRODO e CONDIMENTI (produzione)

legge 836/1950 - D.P.R. 616/1977 art. 27/c

Requisiti: REGIONE

FACCHINAGGIO

L. 05/03/2001 n. 57 art. 17 Pubblicata sulla G.U. n. 66 del 20/03/2001
D.M. 30/06/2003 N. 221

Requisiti: Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria tecnica ed organizzativa e di onorabilità.

1. Le imprese che esercitano attività di ***facchinaggio*** debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità di cui al D.M. 221/2003.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attività di ***facchinaggio*** si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all''articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Esclusi i pesatori pubblici di cui all'art. 32 del R.D. 20/9/34, n. 2011 e al D.M. M.I.C.A. 11/7/83]

⇒ Si rammenta che la nota del Ministero del Lavoro del 8/3/2004, prot. 5/25899/70/FAC afferma che le attività di cui alla lettera b) dell'art. 2 del DM 221/2003 rientrano nella definizione di facchinaggio solo qualora siano "preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti". Qualora, inoltre, oggetto principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso e l'attività di facchinaggio, se tale/i attività siano solo strumentali alla prima, all'impresa non potrà essere applicata la normativa in questione.

⇒ Precisazione riguardante il punto B) "abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari": L'attività di tagliaboschi rientra nell'ambito applicativo se taglia gli alberi per la *produzione della carta*, svolgendo attività per conto di terzi. Quando svolge l'attività in proprio o per conto terzi, pur curandone il trasporto, ma la destinazione non è quella della trasformazione in cellulosa o carta e simili, non rientra nell'ambito applicativo della normativa.

Vedi Diritti di segreteria
Vedi istruzioni sul sito

FARMACEUTICI (fabbricazione prodotti)
R.D. 1265/1934 - D.P.R. 616/1977 art. 30/c

Requisiti: MINISTERO DELLA SALUTE

FARMACEUTICI (grossisti di prodotti)

Requisiti: Autorizzazione REGIONE.
Osservazioni: ogni magazzino deve essere autorizzato

FARMACIA (vendita di soli medicinali)
R.D. 1265/1934 - D.P.R. 4/1972

Requisiti: autorizzazione del COMUNE
Osservazioni: Dal 1991, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione necessaria all'apertura della farmacia e DISPENSARI FARMACEUTICI è il Sindaco in qualità di autorità sanitaria del Comune.

NOTA BENE. Per il commercio di altri prodotti annessi alla farmacia vedi anche commercio al minuto in sede fissa
Vedi Vendita farmaci da banco

FECONDAZIONE ARTIFICIALE DI ANIMALI(esercizio di impianti)
legge 1009/1952 - legge 296/1958 - D.P.R. 616/1977 art. 27

Requisiti: autorizzazione della REGIONE

FIDUCIARIE (società)

Vedi Società Fiduciarie

FINANZIARIA (attività)
art. 106 del D. Lgs. 1/9/93, n. 385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia)

Requisiti: iscrizione negli elenchi dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC)
Osservazioni: assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano Cambi.

FINANZIAMENTI
Legge 7 marzo 1996 n. 108 art. 16
D.P.R. 28 LUGLIO 2000 n. 287 art. 3 - Provvedimento U.I.C. 4 agosto 2000

Requisiti: Vedere anche: Mediatori creditizi
Osservazioni: L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla richiesta di iscrizione se non vi è stata risposta negativa.
E' tenuto ad iscriversi nell'albo mediatori creditizi chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Definizione: Costituisce concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:

- concessione di crediti, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
- locazione finanziaria;
- acquisto di crediti;
- credito al consumo (fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento);
- credito ipotecario;
- prestito su pegno;
- rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Iscrizione da parte dell'Ufficio Italiano Cambi in apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Ministero del Tesoro).

FORMULA 101 – scommesse sportive

Vedi Ricevitorie

FOTOCOPIE

Requisiti: attività libera.
Attività artigiana

FOTOGRAFIA
(studio fotografico, fotografo ambulante, laboratorio per sviluppo fotografico, riprese a mezzo videocamera)

Arte fotografica: D.Lgs. 112/98 art. 164 lett. f)
Requisiti: Comunicazione inizio attività alla Questura.
Per ciò che non rientra nell'arte fotografica vedi:

R.D. 773/1931 ART. 127**, ART. 75-bis, introdotto da art. 8 L. 18/8/2000 n. 248**
Requisiti: Autorizzazione della Questura

FUNEBRI (impresa di)

Per l'attività commerciale vedi commercio al dettaglio in sede fissa.
Se svolge anche pratiche amministrative c/o terzi vedi agenzia d'affari.

FUNIVIA (esercizio di)

D.P.R. 771/1955 - D.P.R. 5/1972 D.P.R. 616/1977 art. 84

Se nell'ambito del territorio di più Provincie
Requisiti: Autorizzazione del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Se nell'ambito del territorio di più Comuni
Requisiti: Autorizzazione dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Se nell'ambito del territorio di un Comune
Requisiti: Autorizzazione COMUNALE

Osservazioni: E' necessaria la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, il quale deve essere in possesso di uno speciale nulla-osta tecnico rilasciato dalla Motorizzazione Civile.
E' richiesto anche il parere favorevole della Commissione per le funicolari aeree e terrestri (CFAT).

FUOCHI D'ARTIFICIO (produzione)

Vedi esplosivi

FOCHINO O FUOCHINO

D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 - art. 163
LEGGE 07/08/1990 n. 241 - art. 20
D.P.R. N. 302 DEL 19/03/1956 - art. 27
D.L. 144 del 27/07/2005 – art. 8

Rientrano nell'attività di fochino (così come enunciate all'art. 27 del D.P.R. 302/56) le attività di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose.

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE (previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi) e NULLA OSTA del Questore (nulla osta previsto dall'art. 8 del D.L. 144/2005).

GALLERIA D'ARTE
Con vendita non all'asta

Vedi commercio al dettaglio in sede fissa

GALLERIA D'ARTE
Con vendita all'asta

Vedi agenzia d'affari

GARAGE
D.P.R. 19-12-2001 n. 481
(Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente- Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37).

Requisiti: L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).

GELATERIA

- **se con somministrazione** vedi bar

- **se solo produzione**

Requisiti: Autorizzazione sanitaria

GENERI DI MONOPOLIO (rivendita)
legge 1293/957 - legge 384/1980

Requisiti: Autorizzazione dell'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO
Osservazioni: L'iscrizione viene spesso corredata dall'autorizzazione provvisoria (della validità di un anno) visto il tardivo rilascio dell'autorizzazione definitiva. Per le società l'autorizzazione viene rilasciata al legale rappresentante come persona fisica senza alcun riferimento alla società.

GIOCHI LECITI (sala pubblica per)
R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.P.R. 616/1977 art. 19**

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

GIORNALI E RIVISTE (rivendita)

Vedi edicola

GIOSTRAI
legge 337/1968 - D.P.R. 616/1977 art. 19/5

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

GLUCOSIO, MALTOSIO e ANALOGHE MATERIE ZUCCHERINE (produzione)
T.U. 8 luglio 1924

Requisiti: Autorizzazione dell'U.T.I.F.

GOMMISTA

Vedi autoriparazione

GRANDE MAGAZZINO
(commercio al minuto di prodotti alimentari e non alimentari)

Vedi commercio al dettaglio in sede fissa e commercio al dettaglio (medie e grandi strutture)

GRASSI ANIMALI E VEGETALI (produzione)
legge 1386/1956

Requisiti: Autorizzazione dell'U.T.I.F.

GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI diversi dal BURRO e dai GRASSI SUINI
(produzione o deposito all'ingrosso)
Legge 1316 /1951 - DPR 519/1997 - D. Lgs. 112/1998

Requisiti: Denuncia di inizio attività alla CCIAA

GROSSISTI GIORNALI

Requisiti: Contratto con casa editrice

GUIDA (scuola)

Vedi autoscuola

GUIDA TURISTICA e NATURALISTICA

Requisiti: Non iscrivibile

GUIDA SUBACQUEA
Legge regionale n. 19 del 04/07/2001

Requisiti: l'esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 della legge.

IMPIANTI SPORTIVI

Campi da tennis e impianti sportivi in genere
Requisiti: Attività libera
Piscine
Vedi piscine (gestione)
Palestra
Vedi esercizio di un impianto per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età.

IMPRESE DI PULIZIA
Legge 82/94 art. 1 comma 1 - D.M. 07/07/1997 n. 274
D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 art. 22 - D.P.R. 558/1999

L'art. 1 della Legge 82/94 al comma 1 definisce imprese di pulizia quelle imprese che esercitano l'attività di:
pulizia (lett. a)
disinfezione (lett. b)
disinfestazione (lett. c)
derattizzazione (lett. d)
sanificazione (lett. e)

Requisiti: Possesso dei requisiti professionali, di capacità economico-finanziaria e onorabilità di cui all'art. 2 D.M. 7/7/97, n. 274 e art. 2 L. 82/94

INSTALLATORI
LEGGE N. 46 DEL 5/3/1990

Requisiti: vedi istruzioni alla pagina: http://www.sv.camcom.it/IT/Page/t02/view_html?idp=53
Definizione:
Art.1 lettera:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

NOTA BENE: L'attività di tubista rientra nella l. 46/90, lettera d) impianti idrosanitari.
La semplice posa di tubi, senza alcun intervento sull'impianto, è esclusa dalle attività previste dalla L.46/90.

INTERNET PROVIDER – INTERNET POINT
Delibera n. 467/00/CONS art. 2 e 3 (vedi appendice)
D.L. 144 del 27/07/2005, art. 7

Offerta dei servizi previsti dall'art. 2
Requisiti: silenzio/assenso dopo 4 settimane
Offerta dei servizi previsti dall'art. 3
Requisiti: inizio immediato dalla comunicazione
Se servizio commutato da un gestore di telecomunicazioni (es. Telecom, Infostrada, ecc.)
Comunicazione al Ministero delle Comunicazioni
Se servizio non commutato Autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni]

Esercizi pubblici con messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (cosiddetti INTERNET POINT)
art. 7 D.L. 144/2005, con efficacia dal 17/08/2005 al 31/12/2007
Requisiti: Licenza della Questura, oltre alle autorizzazioni/comuncazioni ministeriali di cui sopra.
La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda.

"La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale."

INTERPRETE

Attività professionale non iscrivibile.
Se svolta in forma societaria attività libera (non è più prevista l'autorizzazione comunale)

INVESTIGAZIONI
R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: Autorizzazione prefetto

IPPICA (agenzia – sala corse)

Vedi ricevitorie

ISTRUTTORE SUBACQUEO
Legge regionale n. 19 del 04/07/2001

Requisiti: l'esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 della legge.

LAMPADE ABBROZZANTI

Vedi estetista

LEASING

Vedi finanziamenti
Tale attività può essere svolta esclusivamente dalla società per azioni.

LIQUORI (produzione)
T.U. 8 luglio 1924

Requisiti: Autorizzazione dell'U.T.I.F.

LITOGRAFIA (studi – laboratori)
D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998

Requisiti: attività libera

LOCANDA

Vedi albergo

LOCAZIONE FINANZIARIA

Vedi Finanziamenti

LOTTO

Vedi Ricevitorie

LUDOTECA

Vedi asili

MACELLAZIONE
RICONOSCIMENTO IDONEITA' CE
D. Lgs. 18/4/1994 n. 286

IMPIANTI DI MACELLAZIONE, LABORATORI DI SEZIONAMENTO, DEPOSITI FRIGORIFERI DELLE GRANDI CATENE DI DISTRIBUZIONE

Requisiti: Riconoscimento di idoneità CE del Ministero della Sanità

MAGAZZINO GENERALE SU AREA DOGANALE

Requisiti: Agenzia delle Dogane

MALTOSIO e ANALOGHE SOSTANZE ZUCCHERINE (produzione)
T.U. 8 luglio 1924

Requisiti: Autorizzazione dell'U.T.I.F.

MANGIMI (produzione)
L. 399/68 - DPR 158/88 ART. 67
L. 281/63 - D. Lgs. 112/1998 artt. 19 e 119

Mangimi semplici di origine animale, mangimi composti

Requisiti: Autorizzazione della PROVINCIA
Mangimi integrati (semplici o composti mangimi medicati, nuclei)
Requisiti: MINISTERO INDUSTRIA
Integratori per mangimi
Requisiti: MINISTERO SALUTE

MANICURE

Vedi estetista

MARGARINA (deposito per commercio ingrosso)

Vedi grassi idrogenati alimentari diversi dal burro

MECCANICO

Vedi autoriparazione

MEDIAZIONE

Vedi agente immobiliare

MEDIATORE CREDITIZIO
L. 7 marzo 1996 n. 108 art. 16 - D.P.R. 28 LUGLIO 2000 n. 287 art. 3

Requisiti: iscrizione all'albo dei mediatori creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi.
Sono iscrivibili all'Albo sia le persone fisiche che le società.
L'obbligo di iscrizione in tale albo non sussiste, invece, nel caso in cui il soggetto iscritto nell'apposita sezione dell'elenco ex art 113 T.U.B. svolga attività nell'ambito del gruppo di appartenenza – e, quindi, non nei confronti del pubblico – sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche ed intermediari, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287.
Osservazioni: L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla richiesta di iscrizione se non vi è stata risposta negativa.
E' tenuto ad iscriversi nell'albo mediatori creditizi chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Devono essere soggetti già iscritti al ruolo agenti di affari in mediazione sezione "servizi vari", ramo "mutui e finanziamenti"; la domanda di "transito dal ruolo all'albo deve avvenire entro 90 giorni a decorrere dal 1 novembre 2000.
NOTA BENE: L'attività può essere svolta anche dai promotori finanziari senza ulteriore iscrizione all'Albo tenuto dall'U.I.C. (vedi: promotore finanziario).
Con lettera prot. n. 546692 del 22/01/2004 il Ministero A.P. conferma la compatibilità dell'attività di agente di affari in mediazione con l'attività di mediatore creditizio.

MEDIATORE MARITTIMO
L. 12 marzo 1968, n. 478 - D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66

Requisiti: Ruolo presso Camera di Commercio elencate nel D.M. 10 dicembre 1968.

MEDIATORE IN ASSICURAZiONI

Vedi broker

MEDICINALI (produzione)
R.D. 1265/1934 D.P.R. 616/1977 art. 30, c

Requisiti: MINISTERO DELLA SALUTE

MENSA
Art. 56 L.R. 1/2007 lettera d)

Mense aziendali e spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti - (in vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Dichiarazione inizio attività e trascorsi almeno 30 giorni comunicazione di inizio attività.

MESTIERI GIROVAGHI

R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.P.R. 616/1977 art. 19**

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE
NOTA BENE: Non sono iscrivibili quei mestieri come suonatore, saltimbanco, ecc. che rientrano tra le attività professionali.

METALLI PREZIOSI (commercio di lingotti, verghe, semilavorati)

R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.Lgs. 22-5-1999 n. 251**

Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro e l'argento (art. 1 D.P.R. 150/2002).
Vedi Oggetti preziosi (commercio)

METANO PER AUTOTRAZIONE (distributore stradale)

legge 1501/1940 - legge 126/1953 - legge 426/1971

Vedi distributore stradale di carburanti

MONEY TRANSFER

Vedi trasferimento di denaro

MOSTRE PERMANENTI (a scopo di pubblicità senza vendita)

R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: QUESTURA
Osservazioni: intese come attività autonoma non gestita dalla ditta produttrice o venditrice dei prodotti esposti

MOTOCICLI (custodia e/o noleggio)

R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.P.R. 616/1977 art. 19, 8**

Requisiti: COMUNE

MOTOCICLI (revisione)

Vedi autoveicoli (revisione)

MULINO

legge 857/1949 – d.lgs. 112/98

Requisiti: LICENZA Camera di Commercio

NAUTICHE (disbrigo pratiche)

Requisiti: Autorizzazione dell'Amministrazione provinciale

NOLEGGIO ATTREZZATURA DA SPIAGGIA

Vedi attrezzatura da spiaggia (noleggio)

NOLEGGIO E AUTORIMESSA (per matrimonio, camper, etc.)

R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: Autorizzazione del Comune

NOLEGGIO BARCHE A VELA, IMBARCAZIONI E NATANTI IN GENERE

Legge 11 febbraio 1971 n. 50 (G.U. n. 69 del 18 marzo 1971)
Legge 23 dicembre 1996, n. 647
D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171

Nel caso di attività svolta da terzi (che non hanno la proprietà dell'imbarcazione) sulla licenza deve risultare anche la nomina dell'armatore (che gestisce l'attività di noleggio).

Competenza Ufficio Naviglio della Capitaneria
Informazioni anche sul sito: http://www.guardiacostiera.it/home/index.cfm

Imbarcazioni fino a 10 metri che non hanno obbligo di immatricolazione (con o senza motore)
Requisiti: Comunicazione a Capitaneria di inizio attività noleggio
Imbarcazioni oltre 10 metri con obbligo di immatricolazione
Requisiti: Annotazione sulla licenza dell'imbarcazione dell'inizio attività di noleggio.

Nel caso di attività svolta da terzi (che non hanno la proprietà dell'imbarcazione) sulla licenza deve risultare anche la nomina dell'armatore (che gestisce l'attività di noleggio).

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
(con numero di posti superiore a nove)
art. 5 L. 218 del 11/8/2003

Requisiti: occorre apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione (o da ente locale da questa delegato) ove l'impresa ha sede legale ovvero principale organizzazione aziendale (ora l'autorizzazione viene rilasciata dal comune).

NOLEGGIO CICLI E MOTOCICLI
R.D. 773/1931 ART. 127**- D.P.R. 616/77**

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

NOLEGGIO COSTUMI E MASCHERE

Requisiti: Attività libera

NOLEGGIO IMBARCAZIONI, SCOOTER PER SCI NAUTICO

Requisiti: L'adempimento nei confronti della Capitaneria (presa d'atto) è successivo all'iscrizione nel registro imprese.

NOLEGGIO GIOCHI

Vedi ludoteca

NOLEGGIO MACCHINARI AGRICOLI SENZA CONDUCENTE

Vedi garage

NOLEGGIO MEZZI TRASPORTO AEREI

Vedi aerei

NOLEGGIO MOTOCICLI

Vedi motocicli (noleggio)

NOLEGGIO NAVI

Vedi mediatore marittimo

NOLEGGIO DI TELEFONI CELLULARI

Requisiti: Attività libera

NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE - TAXISTA

Legge n. 21 del 15/01/1992

Requisiti: per l'esercizio dell'attività di taxista e noleggio veicoli con conducente (con numero di posti non superiore a nove) é necessaria l'iscrizione al "ruolo conducenti veicoli e natanti a motore" tenuto dalle C.C.I.A.A. competente per territorio in cui si svolge l'attività, oltre alla licenza comunale (e al certificato di abilitazione professionale).

NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Vedi garage

NOLEGGIO VIDEOCASSETTE E VIDEOGIOCHI

Vedi dischi

OFTALMICO

Vedi arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Se viene svolta anche l'attività commerciale:
Vedi commercio al dettaglio in sede fissa

ODONTOTECNICO

R.D. 1265/1934 art. 140

Requisiti: Diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto statale specializzato e registrato nel Comune di residenza

OGGETTI PREZIOSI (fabbricazione ed importazione)

R.D. 773/1931 ART. 127- **D.Lgs. 251/99**

Requisiti: Ruolo presso Camera di Commercio e QUESTURA
NOTA BENE: Con il D.Lgs. n. 112/98 si abrogava il rilascio dell'autorizzazione, da parte della Questura, per la fabbricazione di oggetti preziosi (orafi). Con D.Lgs. 251/99 è stato reintrodotto l'adempimento, solo, a carico degli imprenditori non artigiani.
Definizione: Sono considerati oggetti preziosi, oltre ai metalli preziosi, le pietre preziose quali diamanti, rubini, ecc.

OGGETTI PREZIOSI (commercio)

D.Lgs. 112/1998 art. 16 - R.D. 773/1931 ART. 127

Commercio al minuto
Requisiti: Questura e vedi commercio al minuto in sede fissa
Commercio ingrosso
Requisiti: Questura e vedi commercio ingrosso

OGGETTI PREZIOSI (rappresentante e/o di commercio di) **legge 316/1968 -** R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: vedi rappresentanti (e QUESTURA sole se si tratta di oggetti prodotti all'estero)

OLII MINERALI E CARBURANTI (deposito)

Vedi carburanti

ONORANZE FUNEBRI (impresa di)

Vedi funebri (servizi – trasporti – impresa di onoranze)

ORAFI

R.D. 773/1931 ART. 127**- legge 46/1968**

Vedi Oggetti preziosi (fabbricazione)

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI INIZIATIVE VONVEGNISTICHE, SIMPOSI, MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI E CONFERENZE

Vedi convegni

ORTOMETRISTA

Vedi arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Se viene svolta anche l'attività commerciale:
Vedi commercio al dettaglio in sede fissa

ORTOPEDICO

Vedi arti ausiliarie delle professioni sanitarie

OSTELLO PER LA GIOVENTU'

Vedi albergo per la gioventù

OSTERIA

Vedi ristorante

OTTICO

Vedi arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Se viene svolta anche l'attività commerciale:
Vedi commercio al minuto in sede fissa

PALESTRA

Vedi esercizio di un impianto per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età

PANIFICIO

D. L. 223 del 04/07/2006

Requisiti: Dichiarazione di inizio attività
l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata **decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione** all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne deve dare comunicazione all'amministrazione competente. Quindi ora si devono attendere i 30 giorni per iniziare l'attività e bisogna fare una seconda comunicazione con cui si dichiara di avere iniziato.

PARCHEGGIO A PAGAMENTO (gestione)

Requisiti: Nulla osta del Comune

PARCO PER VACANZE

L.R. n. 7 del 28/01/1993

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

PARRUCCHIERE

Vedi: acconciatore

PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE (produzione)

R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: QUESTURA

PENSIONE

Vedi albergo

PERITI ASSICURATIVI

L. n. 166 del 17/02/92 - D.Lgs. 13/10/1998 n. 373

Requisiti: Ruolo Nazionale Periti Assicurativi tenuto dall'ISVAP (Istituto di vigilanza assicurazioni private)

PESA PUBBLICA

R.D. 2011/34 - D.M. 11/07/1983

Requisiti: Ruolo presso Camera di Commercio

PESCA

D.Lgs. 226/2001
ACQUACOLTURA:
D. Lgs. 152/1999 - Legge 5 febbraio 1992 n. 102 - L.R. n. 7 del 18/2/1981

PESCA:
LEGGE 963/65

Definizione: È imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

Pesca in acque private (pesca sportiva in laghetti, cave, ecc.)
Requisiti: Licenza cat. A rilasciata dall'amministrazione provinciale
Pesca sportiva (anche subacquea) e dilettantistica
Requisiti: Licenza cat. B rilasciata dall'amministrazione provinciale
Pesca marittima
Legge 963/65 – D.P.R. 02/10/1968 n. 1639
Requisiti: Licenza di pesca rilasciata dal Ministero per le politiche agricole e forestali
Osservazioni: Tra le attività connesse alla pesca sono di recente introduzione quelle di **pescaturismo (D.M. 293/99)**e di **ittiturismo.**
Definizione: La **pescaturismo** concerne lo svolgimento parziale e quindi non prevalente di attività a scopo turistico-ricreativo da offrire a soggetti non facenti parte dell'equipaggio imbarcato su navi da pesca. Per svolgerla è richiesta l'autorizzazione (art. 5 D.M. 293/99) rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave.
L'ittiturismo, attraverso l'utilizzo delle abitazioni dei pescatori o strutture nella disponibilità degli stessi, configura il riconoscimento di una specifica attività connessa a quella principale che si esplica in ospitalità, ristorazione, ricreazione, ecc., nonché attività finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori. (art.3 D.Lgs. n. 226 del 18/5/2001).
[Fonte Circ. I.N.P.S. del 7/2/02 n. 34]

Piscicoltura

Vedi acquacoltura

PIANTE

Abbattimento
Attività connessa alla silvicoltura (vedi agricoltura) se effettuata in conto proprio. Attività artigiana (tagliaboschi) se effettuata per conto terzi.
Requisiti: Attività libera
Commercio al minuto
Requisiti: REGIONE (ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA) e vedi commercio al dettaglio
Commercio all'ingrosso
Requisiti: AUTORIZZAZIONE REGIONALE (L.R. n. 6 del 22 febbraio 2005 art. 6) e vedi commercio all'ingrosso
Esportazione
legge 31/1966 - legge 1000/167
Requisiti: ALBO presso I.C.E.
Officinali
Vedi erboristeria
Ornamentali
Vedi vivaio

PIERCING

Requisiti: autorizzazione comunale .
Vedi anche attività di estetista, poiché secondo una interpretazione del M.I.C.A. con Circolare prot. n. 19686 Q del 20/11/1993 si stabilisce l'applicazione della Legge n. 1/90 sull'estetica.

PISCICOLTURA IN ACQUE INTERNE

Vedi acquacoltura in acque interne

PISCINE (gestione di)
R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.P.R. 616/1977 art. 19, 8**

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

PIZZERIA

Vedi ristoranti
Per asporto
Requisiti: Autorizzazione igienico-sanitaria
Vedi anche somministrazione di alimenti e bevande

PODOLOGO ORTOPEDICO

Vedi arti ausiliarie delle professioni sanitarie

POLIAMBULATORI

Vedi ambulatori medici

POLVERI PIRICHE (commercio)
R.D. 773/1931 ART. 127 **- R.D. 635/1940 art. 96**

Requisiti: PREFETTURA
Vedi commercio al dettaglio in sede fissa

PONY EXPRESS

Vedi posta

POSTA

D.Lgs. 22/7/1999 n. 261
Decreti Ministero Comunicazioni 4/2/2000 n. 73 e 75
Deliberazione Ministero Comunicazioni 2/2/2000
Decreto Ministero Comunicazioni 17/4/2000

Corrispondenza affrancata
Requisiti: Attività libera
Servizio postale universale (raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali non affrancati fino a 2 kg. e dei pacchi postali fino a 20 kg., invii raccomandati e assicurati) esclusi i servizi riservati al concessionario fornitore del servizio universale Poste Italiane Spa
Requisiti: Licenza del Ministero delle Comunicazioni
Servizi non compresi nel servizio postale universale (distribuzione di giornali a domicilio degli abbonati ed agenzie di distribuzione giornali e riviste è servizio di invii postali fuori dalla riserva)
Requisiti: Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni

PRESIDI SANITARI E SOCIO-SANITARI (pubblici e privati)

Vedi Ambulatori medici

PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Vedi casa di cura

PRESTITO SU PEGNO

Vedi Finanziamenti

PREZIOSI

Vedi Oggetti preziosi (fabbricazione) e (commercio)

PROCACCIATTORE D'AFFARI

Requisiti: Lettera di incarico
Osservazioni: La figura di PRODUTTORE DI ASSICURAZIONI può essere iscritta al Registro delle imprese come "Procacciatore d'affari in assicurazioni".
NOTA BENE: Non è consentito svolgere l'attività di procacciatore d'affari nell'ambito dell'attività di mediazione immobiliare

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Vedi energia elettrica (produzione)

PROMOTORE FINANZIARIO

Requisiti: Iscrizione all'albo promotori finanziari e mandato. E' possibile consultare l'albo all'indirizzo http://www.consob.it/main/intermediari/albo_promotori/index.html.
Osservazioni: La Consob ha affermato la compatibilità tra le attività di mediatore creditizio e promotore finanziario (art. 16 della L. 108/96), ritenendo sufficiente l'iscrizione all'Albo nazionale dei promotori finanziari anche per lo svolgimento di attività di mediatore creditizio.

L'attività non può essere svolta in forma societaria.

PUBBLICHE RELAZIONI (agenzia)

Vedi agenzia d'affari

PUBBLICITA'

Agenzia di pubblicità
R.D. 773/1931 art. 115
Requisiti: Denuncia di inizio attività al Comune (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).
Vedi agenzia d'affari
Produzione di cartelloni pubblicitari e loro installazione (produzione, montaggio e relativa vendita di insegne non luminose o intelaiature per manifesti)
Requisiti: Attività libera
Concessionari su giornali quotidiani e periodici a diffusione nazionale con periodicità almeno mensile
L. n. 249 del 31/07/1997 - Delibera n. 236/01/CONS del 30/05/2001
Requisiti: Iscrizione nel Registro degli Operatori di comunicazione presso il Ministero delle Comunicazioni.
Osservazioni: Sono imprese concessionarie di pubblicità i soggetti che, in forza di un contratto con un'emittente radiotelevisiva o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi;
i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico.
Il regolamento per l'iscrizione nel R.O.C. è consultabile all'indirizzo internet:
http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm#reg

PULIZIA
(attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

Vedi imprese di pulizia

RACCOMANDATARIO MARITTIMO

Vedi Agente Marittimo

RADIO E TELEVISIONI PRIVATE

Requisiti: Decreto del Ministero delle Poste e telecomunicazioni
Se trasmettono telegiornali: tesserino ordine dei giornalisti del legale rappresentante o responsabile tecnico.

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
legge 316/1968

Senza deposito
Requisiti: Ruolo agenti presso Camera di Commercio e mandato
Con deposito
Requisiti: Ruolo agenti presso Camera di Commercio e mandato che deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
Osservazioni: la data di inizio dell'attività dovrà essere successiva all'iscrizione nel ruolo e alla data di sottoscrizione dell'atto di incarico.
NOTA BENE: Attività incompatibile con la mediazione.
Se opera *all'estero* non occorre l'iscrizione al Ruolo.

RECAPITO CORRISPONDENZA

Vedi posta

RECUPERO CREDITI (agenzia)

Vedi agenzia d'affari

RESIDENZA PROTETTA (per anziani o disabili)

Vedi casa albergo

RESIDENZA SANITARIA-ASSISTENZIALE (R.S.A.) per anzioni o disabili

Vedi casa albergo

RESIDENZA SERVITA (per anziani o disabili)

Vedi casa albergo

REVISIONE (società di)

Vedi Società di Revisione

REVISIONE AUTO e MOTO

Vedi autoveicoli (revisione)

RICEVITORIE

Scommesse sportive

Agenzie ippiche
Requisiti: concessione del Ministero delle Finanze
Scommesse sulle competizioni sportive sotto il controllo del C.O.N.I.
Requisiti: denuncia di inizio attività alla Questura (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).
Concessione del C.0.N.I.
Osservazioni: Rientrano tra le competizioni sportive sotto il controllo del CONI le competizioni mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea riguardanti gli sport olimpici. Gli sport e i singoli eventi sportivi ammessi alle scommesse sono stabiliti di anno in anno d'intesa con il Ministero delle Finanze.
NOTA BENE: E' vietata qualsiasi attività di intermediazione nelle scommesse.
Formula 101 (scommesse sportive)
Requisiti: Autorizzazione Sisal
Denuncia inizio attività Questura (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).
Scommesse Tris
Requisiti: Denuncia inizio attività alla Questura (vedi nuova disciplina denuncia inizio attività).
Autorizzazione SISAL S.p.A.
NOTA BENE: Occorre un'autorizzazione per ogni punto di raccolta (Circ. n. 559/C 24103-13500 del 26/03/1997)
Enalotto
Requisiti: Abilitazione rilasciata dalla società concessionaria (Sisal) a cui è stata affidata la gestione del concorso pronostici da parte dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali
Lotto
Requisiti: Autorizzazione Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato.
Autorizzazione concessionaria (Sisal)
Osservazioni: Per le società l'autorizzazione viene rilasciata al legale rappresentante come persona fisica senza alcun riferimento alla società.
Totocalcio – Totogol – Totosei - Totobingol
Requisiti: Concessione C.O.N.I.
Totip
Requisiti: Autorizzazione SISAL

RIFIUTI

D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (Decreto Ronchi)
D.L. 21/6/91 n. 324
Decreto Ministero dell'Ambiente 28/4/1998 n. 406

Iscrizione all'albo gestori rifiuti per le seguenti categorie:

<table>
<tr><th colspan="2">Categorie di iscrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="7">Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati
(vedi art. 1, comma 1 e 2, della delibera del Comitato Nazionale n.1 del 30.01.2003)</td><td>Limitazioni alla Categoria 1</td></tr>
<tr><td>Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati</td></tr>
<tr><td>Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani</td></tr>
<tr><td>Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale</td></tr>
<tr><td>Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)</td></tr>
<tr><td>Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)</td></tr>
<tr><td>Attività di spazzamento meccanizzato</td></tr>
<tr><td colspan="2">Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006</td><td>Categoria 6A: gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato</td></tr>
<tr><td>Categoria 6B: gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi</td></tr>
<tr><td>Categoria 6C: gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti</td></tr>
<tr><td>Categoria 6D: gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati</td></tr>
<tr><td>Categoria 6E: gestione di impianti di discarica per inerti</td></tr>
<tr><td>Categoria 6F: gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali</td></tr>
<tr><td>Categoria 6G: gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi</td></tr>
<tr><td>Categoria 6H: gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi</td></tr>
<tr><td>Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio</td><td>Categoria 7A: gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosi</td></tr>
</table>

delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006	**Categoria 7B**: gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti	**Categoria 8A**: intermediazione di rifiuti senza detenzione
	Categoria 8B: commercio di rifiuti con detenzione
Categoria 9: bonifica di siti	
Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto	**Categoria 10A**: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
	Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Altre tipologie di iscrizione*	
Impianti di gestione dei rifiuti sulla base di procedure semplificate ai sensi degli articoli 212, 214 e ss. del D. lgs 152/2006	**Impianti di recupero rifiuti**: operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D. lgs 152/2006**
	Impianti di autosmaltimento rifiuti:attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuata nel luogo di produzione degli stessi ai sensi dell'articolo 215 del D. lgs 152/2006***
Trasporto rifiuti in ipotesi particolari ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. lgs 152/2006	**Trasporto conto proprio**: raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi al giorno e trenta litri al giorno ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D. lgs 152/2006**
	Trasporto rifiuti lista verde: trasporto rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993, ai sensi dell'articolo 212, comma 18 del D. lgs 152/2006***
Sezione speciali ai sensi dell'articolo 212 del D. lgs 152/2006	**Accordi di programma**: soggetti firmatari di accordi di programma finalizzati a favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero rifiuti nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili e di prodotti ottenuti dal recupero rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 22, del D. lgs 152/2006***
	Produzione di materie prime secondarie per industria siderurgica e metallurgica: imprese dei paesi europei ed extraeuropei che recuperano rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica appartenenti a Paesi esteri, ai sensi dell'articolo 212, comma 12 del D. lgs 152/2006***

* Obblighi introdotti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
** Procedura di iscrizione già attiva
*** Procedura di iscrizione non ancora attiva

Costruzione e gestione di impianto smaltimento per conto proprio
Requisiti: Autorizzazione amministrazione provinciale
Gestione di impianto di smaltimento per conto terzi
Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti e Autorizzazione amministrazione provinciale
Impianti mobili

Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti (categoria 7) e Autorizzazione amministrazione della regione in cui deve operare l'impianto.

Intermediazione e commercio di rifiuti

Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti (categoria 8).

Osservazioni: In attesa che vengano adottate le disposizioni di competenza del Comitato Nazionale Gestori Rifiuti, previste dal D.M. 406/98 l'attività è libera.

Bonifica dei siti

Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti (categoria 9).

Bonifica dei beni contenenti amianto

(manutenzione e coibentazione, smontaggio e sostituzione di coperture di amianto, incapsulamento di lastre di amianto)

Decreto 5/2/2004 (pubbl. GU n. 87 del 14/04/2004) - Deliberazione 30 marzo 2004. N. 01/CN/Albo (pubbl. GU n. 88 del 15/04/2004).

Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti (categoria 10).

Nella categoria 10 sono previste due attività

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali; materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
b) Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali; materiali d'attrito, materiali isolanti (panelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

L'iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Vedi ulteriori commenti in appendice

Demolizione veicoli

Vedi: demolizione

Raccolta, trasporto, smaltimento, rigenerazione di nastri per stampanti e macchine da scrivere, toner di stampanti laser e fotocopiatrici

Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti

Spurgo pozzi neri

Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti

Smaltimento olii esausti

Requisiti: Iscrizione Albo Imprese Gestione Rifiuti

Controllo e autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo di rifiuti in aree portuali

L. 28/01/1994 n. 84

Requisiti: Autorizzazione rilasciata dall'Autorità portuale.

L'art. 19 comma 4bis del D.Lgs 22/97 prevede che "nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle Autorità portuali".

L'art. 56, comma 6 bis, del D.Lgs. 22/1997 dispone che "in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *i*), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali".

Osservazioni:

L'albo gestori rifiuti è tenuto dalla Camera di Commercio del capoluogo di Regione.

L'elenco delle imprese è consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente, **www.minambiente.it**, e sul sito **www.albogestoririfiuti.it**.

L'iscrizione vale su tutto il territorio nazionale.

Per smaltimento si intende tutto ciò che non è raccolta e trasporto: discarica, cernita, stoccaggio, termodistruzione, trattamento.

Rifiuto recuperabile è solo quello che rientra nella espressa definizione di legge quanto a tipologia, provenienza, destinazione, lavorazione.

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività' agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
   a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
   b) b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
   c) c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività' di scavo.

RIFUGI ALPINI

D.P.R. 918/1957 - D.P.R. 616/1977 art. 60 – L. 135/2001 - L.R. 13/92

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, AVALLI, APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE, ACCETTAZIONI, GIRATE nonché IMPEGNI A CONCEDERE CREDITO

Vedi Finanziamenti

RIMESSA AUTOVEICOLI (noleggio da rimessa senza conducente)

Vedi Autoveicoli (noleggio da rimessa senza conducente)

RIMESSAGGIO SU AREE DOGANALI

Requisiti: Autorizzazione Capitaneria

RIMESSAGGIO FUORI AREE DOGANALI

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

RISCOSSIONE TRIBUTI

D.m. (Finanze) 11 settembre 2000, n. 289 (G.U. n. 244 del 18/10/2000)

Requisiti: Iscrizione all'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni.

⇒ L'art. 2 comma 2 del D.M. n. 280 dell'11/09/2000 dispone che le società miste (con prevalente capitale pubblico locale) non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attività in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione è in ogni caso necessaria qualora dette società intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni.

⇒

RISTORANTE

Vedi somministrazione alimenti e bevande

RIVENDITA MONOPOLIO

Vedi generi di monopolio

SALA CORSE

Vedi Ricevitorie

SALA GIOCHI

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE

SANIFICAZIONE
(attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

Vedi pulizia

SCOMMESSE SPORTIVE

Vedi **ricevitorie**

SCOMMESSE TRIS

Vedi **Ricevitorie**

SCUOLABUS
D.P.R. 616 DEL 24/07/1977 art. 42 e seguenti
D.M. 31 gennaio 1997

Requisiti: COMUNE

SCUOLE

Scuola guida
Vedi: autoscuola e agenzia disbrigo pratiche automobilistiche
Scuola nautica
Requisiti: Capitaneria (in seguito Regione con delega alla Provincia)
Scuola sub
Vedi: centri di immersione di addestramento subacqueo
Scuola di attività inerenti la nautica
Requisiti: Autorizzazione Capitaneria
Scuola di ballo
Vedi: ballo (scuola)
Scuole materne private o giardini d'infanzia
Vedi: asili nido ed infantili
Scuola private (materie scolastiche)
Requisiti: Presa d'atto del Provveditorato dell'esistenza della scuola
Scuole di pilotaggio aereo
Requisiti: Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti

SEGGIOVIE – SLITTOVIE – SCIOVIE (esercizio di)
D.P.R. 616/1977

Requisiti: a seconda dell'importanza REGIONE, PROVINCIA o COMUNE

SEMENTI – BULBI – TUBERI – RIZOMI DI FIORI

Produzione, selezione, confezione
legge 1096/1971
Requisiti: LICENZA C.C.I.A.A. (salvo diverse disposizioni regionali)
Commercio al dettaglio
vedi commercio al dettaglio in sede fissa
Commercio all'ingrosso
Requisiti: REGIONE e vedi commercio ingrosso

SERIGRAFIA

Requisiti: Attività libera

SERVIZIO FAX

vedi Telecomunicazioni

SOCCORSO STRADALE

Per conto A.C.I.
Requisiti: Lettera d'incarico
Per conto proprio
Requisiti: Annotazione sul libretto della destinazione dell'automezzo al soccorso stradale.

SOCIETA' FIDUCIARIE
LEGGE 1966/39 - RD 531/40

Requisiti: Autorizzazione Ministero Industria Commercio Artigianato (M.I.C.A), rilasciata su silenzio assenso una volta trascorsi 120 giorni dalla domanda
Osservazioni: Le società di revisione si propongono di assumere l'amministrazione di beni per conto terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni.

SOCIETA' DI REVISIONE
REVISIONE CONTABILE
D. Lgs. 88 del 27/1/1992
REVISIONE CONTABILE DI SOCIETA' QUOTATE
D. Lgs. 58/1998

Revisione contabile
Requisiti: Iscrizione nel Registro Revisori Contabili
Revisione contabile di società quotate
Requisiti: Iscrizione nel Registro Revisori Contabili
Iscrizione in Albo tenuto dalla CONSOB

Osservazioni: Attività esercitabile in forma di società semplice

SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO
Legge n. 1 del 02/01/1991

Requisiti: Albo Ministero del Tesoro, Banca d'Italia, CONSOB

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Legge 287/91
L.R. 1/2007 (IN VIGORE DAL 03/01/2007)

Requisiti: Autorizzazione comunale e autorizzazione sanitaria.

L'autorizzazione comprende anche l'attività di somministrazione effettuata:
a) mediante distributori automatici in locali adibiti **esclusivamente** a tale attività;
b) in locali non aperti al pubblico (comprese mense aziendali);
c) dalle Associazioni o circoli di cui all'articolo 3 del d.P.R. 235/2001.

Non è invece soggetta ad autorizzazione ma a D.I.A. la somministrazione svolta:
a) nel domicilio del consumatore;
b) in forma temporanea di cui all'articolo 60;
c) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;
d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
e) negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza

fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge erano titolari di una "vecchia" autorizzazione hanno diritto ad estendere la propria attività ad altra tipologia (di quelle previste dall'art. 52, previa verifica di conformità dell'esercizio alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, **dandone comunicazione al Comune;** il Comune **integra il titolo autorizzatorio rilasciato** con l'indicazione della nuova attività.

- **In forma itinerante**

Requisiti: Autorizzazione del COMUNE per il commercio su aree pubbliche di alimentari.

- **Nelle fiere**

Vedi somministrazione nelle fiere
Vedi anche banqueting e catering

SPACCIO INTERNO

D.lgs. 1145/1998 – del 12/10/2000 (G.U. 18/12/2000, n. 294)
L.R. 1/2007 art. 104 e seguenti (in vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM 4 (D.I.A.) e successiva comunicazione di inizio attività da presentare trascorsi 30 giorni (ma non oltre 6 mesi)

Osservazioni: La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

SPECIALITA' MEDICINALI (produzione)

Vedi medicinali (produzione)

SPEDIZIONI (agenzia d'affari)

R.D. 773 18/6/1931 **ART. 115**
Art. 163 D.Lgs. 31/3/1998 n. 112

Requisiti: COMUNE

SPEDIZIONIERE

Legge n. 1442 del 14/11/1941 (G.U. n. 6 del 09/01/1942) - Legge 1138/1949

Definizione: sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che volgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

Requisiti: Elenco presso la Camera di Commercio di cui al D.M. 5 aprile 1942

Osservazioni: Se l'impresa è plurilocalizzata l'iscrizione va fatta presso ogni Camera di Commercio in cui esiste unità locale (art. 4).
L' iscrizione presso l'albo degli spedizionieri doganali costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco camerale.

SPEDIZIONIERE DOGANALE

legge 1612 del 22/12/1960
D.P.R. n. 43 del 23/01/1973 art. 47

Requisiti: Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

Osservazioni: L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art 1737 del Codice civile, e di vettore (art. 7).
L'iscrizione è prevista solo per le persone fisiche. L'attività svolta in forma societaria si avvale dell'iscrizione del socio oppure dell'amministratore.

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Vedi giostrai

STABILIMENTO

R.D. 1265/1934

Requisiti: Autorizzazione Regionale rilasciata dall'ASL competente per territorio.

STABILIMENTO BALNEARE (marittimo, fluviale, lacuale)

Vedi bagni (stabilimenti – piscine)

STABILIMENTI DI CURE FISICHE ED AFFINI

L.R. 20/1999

Vedi stabilimenti termali

STABILIMENTI IDROTERAPICI

L.R. 20/1999

Vedi stabilimenti termali

STABILIMENTI TERMALI

L.R. 20/1999

Requisiti: autorizzazione del Comune di ubicazione

STAMPA PERIODICI

Vedi edizione periodici

STIMATORI

Vedi pesa pubblica

STUDIO GRAFICO

Requisiti: attività libera

STRUMENTI da PUNTA e da TAGLIO (commercio ambulante)

Vedi coltelli e simili (commercio ambulante)

SUBAGENTE DI ASSICURAZIONE

Requisiti: Contratto della Compagnia o Società di assicurazioni.
Vedi anche agente di assicurazione, assicurazioni, produttore di assicurazioni

SUBACQUEI

Vedi: centri di immersione e di addestramento subacqueo diving center

SUPERMERCATI

Vedi commercio al dettaglio in sede fissa e commercio al dettaglio (medie o grandi strutture)

SURROGATI del CAFFE' (produzione)

Requisiti: Autorizzazione sanitaria

SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE

Vedi fotografia

TABACCHERIA (gestione rivendita)

Vedi generi di monopolio

TABACCO
(deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati)
L. n.724 del 10/12/1975 - D.M. del 26/07/1983
D.M. 22/02/1999 n. 67
D.M. 09/06/2000 n. 170 art. 1

Requisiti: Autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'apertura di deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati

TATUAGGI NON PERMANENTI

Vedi estetista
Osservazioni: Il Comune rilascia l'autorizzazione all'attività di estetista, poiché secondo un'interpretazione del M.I.C.A. con Circolare prot. n. 19686 Q del 20/11/1993 si stabilisce l'applicazione della Legge n. 1/90 sull'estetica a questo tipo di attività.

TATUAGGI PERMANENTI

Requisiti: Autorizzazione ASL

TAXI

Vedi noleggio con conducente

TEATRO (gestione di)
R.D. 773/1931 ART. 127 **- D.P.R. 616/1977 art. 19**

Requisiti: autorizzazione del COMUNE

TELECOMUNICAZIONI
D. Lgs. n. 103 del 17/03/95 G.U. 6/4/95

Requisiti: Fare richiesta di autorizzazione al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni che ha facoltà di rispondere entro 90 giorni (con possibilità di dilazione motivata del termine di altri 30 giorni); trascorso il termine senza che sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento la domanda si considera accolta (art. 3, comma 7).
NOTA BENE: Non si applica al servizio fax (trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di circuito), telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e alle comunicazioni via satellite (art. 2, comma 2); infatti i soggetti che intendano offrire al pubblico tali servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. f) del regolamento.

TERME (albergo o stabilimento termale)

Vedi stabilimenti termali

TIPOGRAFIA
D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998

Requisiti: Non è più previsto il rilascio dell'autorizzazione comunale

TITOLI (negoziazione)

Legge n. 1 del 02/01/1991

Attività riservata alle S.I.M.che devono essere iscritte in un apposito albo istituito presso la CONSOB

TOTIP

Vedi Ricevitorie

TOTOBINGOL

Vedi Ricevitorie

TOTOCALCIO

Vedi Ricevitorie

TOTOGOL

Vedi Ricevitorie

TOTOSEI

Vedi Ricevitorie

TOUR OPERATOR

Definizione: Attività che consiste nel proporre alle agenzie di viaggi pacchetti e offerte senza contatto diretto con il consumatore.
Vedi Agenzia di viaggi e turismo

TORREFAZIONE DI CAFFE'

Requisiti: Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali

TRADUTTORI ed INTERPRETI

Attività non iscrivibile.

TRASFERIMENTO DI DENARO

Art.3 D.Lgs. 25/09/1999, n. 374 - D.M. 13 dicembre 2001, n. 485 (regolamento)
Provvedimento UIC 11 luglio 2002, Parte II, art.1, c. 2, 3, e 4

Requisiti: Iscrizione nell'elenco degli Agenti in attività finanziaria presso l'U.I.C. e mandato dell'impresa (autorizzata dalla Consob).
NOTA BENE: l'attività può essere iniziata decorsi 60 gg dall'istanza di iscrizione nell'elenco tenuto dall'UIC

TRASPORTI

Trasporto di cose per conto di terzi
Vedi autotrasporti
Trasporti funebri
Vedi funebri (servizi - trasporti - impresa di onoranze)
Trasporti e spedizioni (agenzia)
R.D. 773/1931 ART. 127
Requisiti: QUESTURA
Trasporti di persone
Vedi noleggio con conducente
Autolinee trasporto passeggeri

Vedi autolinee o autoservizi

Trasporti Marittimi e trasporto merci sull'acqua

L'art. 146 del codice della navigazione prevede l'iscrizione in un apposito registro (vedi istruzioni sulle attività regolamentate disponibili sul sito della Camera di Milano).

Trasporti aerei

Vedi aerei

Trasporto alunni

Vedi scuolabus

Trasporto rifiuti

Vedi rifiuti

Trasporto esplosivi

Vedi esplosivi

Trasporto corrispondenza

Vedi pony express

Trasporto e scorta valori

Vedi vigilanza privata

Consulenza sulla circolazione dei mezzi di trasporto

Vedi agenzia disbrigo pratiche automobilistiche

TRATTORIA

Vedi ristoranti

USATO
(commercio di cose usate senza valore storico od artistico)

Vedi cose usate

VALORI MOBILIARI
(negoziazione – consulenza)
Legge n. 1 del 02/01/1991

Requisiti: Albo presso CONSOB
Attività svolta dalle S.I.M.

VENDITE GIUDIZIARIE

Requisiti: Autorizzazione rilasciata dalla Pretura.

VENDITA VALORI BOLLATI
(non associata alla vendita di generi di monopolio)

Requisiti: Patente rilasciata da Ente Poste

VENDITA DIRETTA DEI PROPRI PRODOTTI DA PARTE DI PRODOTTI AGRICOLI
(in locali non ubicati sul fondo)
legge 59/1971; D.Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 4

Requisiti: Comunicazione al comune e inizio attività trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione

VENDITE TELEVISIVE
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 (In vigore dal 25/04/1999)
L.R. 1/2007 art. 103 e seguenti (in vigore dal 03/01/2007)

Requisiti: Comunicazione al comune mediante presentazione del modello COM 6 bis (D.I.A.) e successiva comunicazione di inizio attività da presentare trascorsi 30 giorni (ma non oltre 6 mesi) (in vigore dal 03/01/2007)

In caso di variazione sede comunicazione al comune tramite il modello COM 6 bis e trascorsi 30 giorni effettuare la

comunicazione inizio attività.

VERIFICATORI DI IMPIANTI

Requisiti: Non iscrivibili

VIAGGI E TURISMO (agenzia)

Vedi agenzia viaggi

VIDEOCASSETTE (noleggio)

Vedi dischi

VIDEOGIOCHI (noleggio)

Vedi dischi

VIGILANZA PRIVATA (servizio di)
R.D. 773/1931 ART. 127

Requisiti: Autorizzazione del PREFETTO

VILLAGGIO TURISTICO
legge 326/1958 - D.P.R. 616/1977 art. 60/e - L.R. n. 7 del 28/01/1993

Requisiti: COMUNE

VINI AROMATIZZATI – VERMOUTH (produzione)
legge 108/1956 - D.M. 1 luglio 1957

Requisiti: MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

VINO (produzione)

Se l'imprenditore produce direttamente l'uva e il vino, l'attività è agricola
Se, invece, l'uva viene acquistata e con questa l'imprenditore produce il vino, l'attività è artigiana.
Imbottigliamento
Requisiti: Autorizzazione sanitaria dei locali

VISAGISTA

Vedi estetista

VIVAIO
legge 987/1931 e D.P.R. 616/1977

Requisiti: Albo tenuto dalla REGIONE
Osservazioni: In alcuni casi la tenuta dell'albo è stata delegata ad altri enti locali quali comuni o comunità montane.

ZUCCHERO
D.M. 8/7/1924 modifica D.L. 26/4/1945 n. 223

Requisiti: Licenza U.T.I.F.

APPENDICE

Sezione I

OMISSIS

Sezione II

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pubbl. G.U. n. 95 del 24 aprile 1998)

Per COMUNI con numero di abitanti inferiore a 10.000 unità

Superficie di vendita fino a 150 mq	Esercizio di VICINATO
Superficie superiore a 150 mq e fino a 1500 mq	MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
Superficie superiore a 1500 mq	GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

Per COMUNI con numero di abitanti superiore a 10.000 unità

(Al 31/12/97 Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano, Savona, Varazze)

Superficie di vendita fino a 250 mq	Esercizio di VICINATO
Superficie superiore a 250 mq e fino a 2500 mq	MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
Superficie superiore a 2500 mq	GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

L.R. 1/2007 del 03/01/2007

Articolo 15
(Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:
a) per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale:
1) a 100 mq. nei centri storico-commerciali;
2) a 150 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
3) a 250 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti;
b) per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino:
1) a 1.000 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
2) a 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 residenti;
3) a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 residenti e nei capoluoghi di Provincia.
c) per Grandi Strutture di Vendita gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

Sezione III

art. 14 L. 46 del 05/03/1990
D.M. del 24/08/1992
D.M. del 17/02/1993
Circolare Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 3307/C del 05/03/1993

VERIFICATORI DI IMPIANTI

Domanda in bollo indicante le sezioni per le quali si richiede l'iscrizione con firma autenticata.
Gli allegati richiesti sono:
Copia autentica del diploma (o attestato) del titolo di studio posseduto;
Certificato di iscrizione all'albo professionale;
Certificato di residenza;
Attestato di appartenenza alla Pubblica Amministrazione, completo degli elementi necessari.
Gli allegati devono tutti essere in regola con l'imposta di bollo.
Le sezioni previste sono le seguenti:

INGEGNERI	Sezione 1 lettera a)
Tabella 1 lettere a) e b)	Sezione 2 lettera b)
Tabella 2 lettere c) ed e)	Sezione 3 lettera c)
Tabella 3 lettera d)	Sezione 4 lettera d)
Tabella 4 lettera f)	Sezione 5 lettera e)
Tabella 5 lettera g)	Sezione 6 lettera g)

N.B. La lettera f) , impianti di sollevamento, é concessa solo agli ingegneri
L'aggiornamento degli elenchi é annuale [novembre]

Sezione IV

PRECISAZIONI SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI

D.M. 04/08/1988 N. 375 (Pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31/08//1988) ripreso dalla L.R. 1/2007 art. 38 in vigore dal 03/01/2007

Art. 38

……..

2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e mezzi tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.

Ingrosso e minuto di prodotti diversi si può fare nello stesso locale? NO.

Sezione V

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

- Dal 18/09/1991, per la sola attività di somministrazione, esercitata in forma societaria, è sufficiente l'iscrizione al R.E.C. del legale rappresentante (preposto) quale delegato alla somministrazione per conto della società. Al momento dell'attivazione occorre compilare un intercalare P relativo ai dati del delegato alla somministrazione.
- Dal 1° gennaio 2002 per la somministrazione nelle fiere non viene richiesta l'iscrizione REC, come viene indicato nella finanziaria 2002 "Interventi vari"

L. 28/12/2001 n.448 art.52 c.17 così recita:
"A decorrere dal 1° gennaio 2002,le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico"

Sezione VI

Circolare n. 3202/C del 22/01/1990
(Pubblicata sulla G.U. n. 31 del 07/02/1990 -Supplemento ordinario - Serie generale

DENUNCIA DI UNITA' LOCALI (MAGAZZINI e CANTIERI)

La circolare del M.I.C.A. evidenzia che:
"Riguardo i depositi si precisa che sono assoggettati all'obbligo della denuncia quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione di inizio attività per l'Ufficio IVA, ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti, negozi, ecc., o di quelli utilizzati per il solo magazzinaggio di merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale.
Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merci della stessa custodite da terzi.
Per quanto concerne i cantieri sono assogettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, installazione, ecc."

Sezione VII

Dal Sito del Ministero delle comunicazioni – Normativa per Internet Point
Autorità per le garanzie nella Comunicazioni Delibera n. 467/00/CONS Disposizioni in materia di autorizzazioni generali

… omissis

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica:

a. ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 22, lett. e) e f) del regolamento, diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze;
b. ai servizi via satellite espletati nell'ambito della banda protetta.

2. Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del D.M. 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali.

3. La presente delibera stabilisce le condizioni di autorizzazione generale sulla base dell'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento, e individua all'art. 3, comma 2, i casi in cui un soggetto che intenda offrire un servizio di telecomunicazioni sulla base di una autorizzazione generale possa avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

4. Le domande di autorizzazione relative ai servizi diversi da quelli di cui al successivo art. 3, comma 2, si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n.241, qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento negativo motivato entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione.

Articolo 3

Regime di autorizzazione generale

1. Il soggetto, che intenda offrire uno dei servizi individuati dalla presente delibera, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare all'Autorità una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5.

Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

a. nell'allegato A, nel caso in cui il soggetto intenda offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche;
b. nell'allegato B, nel caso in cui il soggetto intenda espletare un servizio di comunicazione via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;
c. nell'allegato C, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di comunicazione via satellite SNG;
d. nell'allegato D, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;
e. nell'allegato E, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite di tipo SNG;

2. I soggetti che intendano offrire al pubblico i seguenti servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. f) del regolamento:

- trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di circuito;
- semplice rivendita di capacità;
- telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
- servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;
- servizi di comunicazione via satellite espletati tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

3. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'art. 22 del d.m. 28 dicembre 1995, sino all'istituzione

presso l'Autorità del registro unico degli operatori di comunicazione, previsto dall'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5), della legge 249/97.
Omissis….

- Il regolamento per l'iscrizione nel R.O.C. è consultabile all'indirizzo internet: http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm#reg

Sezione VIII

Attività di noleggio di veicoli senza conducente
D.P.R. 19-12-2001 n. 481

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione
per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37

Art. 1

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia

[Modificato dall'art. 3 D.L. 14-3-2005 n. 35 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80) che ha modificato l'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241)]

Art. 2.

1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

Art. 3.

1. È abrogato l'articolo 158 del *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*.
2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

Sezione IX

L.R. 30-7-1999 n. 20

Presidi sanitari e socio - sanitari, pubblici e privati

Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio - sanitari, pubblici e privati.

Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997.Pubblicata nel B.U. Liguria 18 agosto 1999, n. 12.

1. Le strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento sono classificate come segue:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno;
d) studi medici e odontoiatrici, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, specificamente individuati;
e) strutture esclusivamente dedicate all'attività diagnostica, svolta anche per soggetti terzi.
2. Sono ricompresi nella lettera a) di cui al comma 1, i seguenti presidi:
a) stabilimenti e presidi ospedalieri;
b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
c) case di cura.
3. Sono ricompresi nella lettera b) di cui al comma 1, i seguenti presidi:
a) strutture ambulatoriali di assistenza specialistica;
b) strutture di medicina di laboratorio, articolate in:
1) laboratori generali di base;
2) laboratori specializzati;
3) laboratori generali di base con settori specializzati;
c) strutture di diagnostica per immagini;
d) consultori familiari;
e) centri ambulatoriali di riabilitazione;
f) centri di tutela della salute mentale;
g) centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti;
h) altri presidi di cura in regime ambulatoriale non ricompresi nelle precedenti lettere, ma assimilabili ai presidi ivi disciplinati.
4. Sono ricompresi nella lettera c) di cui al comma 1, i seguenti presidi:
a) presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico;
b) strutture residenziali psichiatriche terapeutico - riabilitative;
c) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
d) strutture di riabilitazione ed educativo - assistenziali per tossicodipendenti;
e) residenze collettive o case alloggio per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
f) residenze sanitarie assistenziali, di seguito definite R.S.A..
5. Le strutture sociali tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge, sono quelle definite dall'art. 26 comma 2 della *L.R. n. 30/1998*, come modificato dall'art. 22 della presente legge.
6. Le tipologie di strutture ricomprese nelle lettere d) ed e) del comma i ed i relativi requisiti minimi sono individuati dal Ministro della Sanità ai sensi della normativa statale vigente.

Sezione X

DECRETO 28 aprile 1998, n. 406
(Pubblicato sulla G.U. del 25.11.1998, n. 276)

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

omissis

Capo II

Art. 8 - Attività di gestione dei rifiuti per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo - 1. L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie di attività di gestione dei rifiuti:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.
2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1, lettera f), comprende in particolare:
a) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6A);
b) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categoria 6B);
c) la gestione di impianti di trattamento chimicofisico e/o biologico di rifiuti (categoria 6C);
d) la gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6D);
e) la gestione di impianti di discarica per inerti (categoria 6E);
f) la gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria 6F);
g) la gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria 6G);
h) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (categoria 6H).
Art. 9 - Categorie e classi delle attività per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo - 1. L'Albo e' suddiviso per categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.

3. Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;

b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre lire quindici miliardi;
b) fino a lire quindici miliardi;
c) fino a lire tre miliardi;
d) fino a lire ottocento milioni;
e) fino a lire cento milioni.

5. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 8; per le altre attività di cui alle lettere, f), g), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 8, l'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini della costruzione e dell'esercizio.

Art. 10 - Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo - 1. Le imprese sono iscritte all'Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.
2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;
d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

omissis

Art. 11 - Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria - 1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali e' richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;
b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;
c) in un'adeguata dotazione di personale;
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

Art. 13 - Procedure semplificate - 1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1:

a) aziende speciali, consorzi e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni;
b) imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.

2. La comunicazione d'inizio di attività per l'iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attività', il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione.

Omissis

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività, completa della documentazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

5. L'iscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1, lettera a), e' efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.

omissis

8. Alla comunicazione di inizio di attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

omissis

2. Le imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 13 sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

3. Sulla base della documentazione presentata, le sezioni regionali provvedono alla revisione dell'iscrizione.

Roma, 28 aprile 1998

Sezione XI

(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che modifica l'art. 2135, c.c., e la definizione delle attività agricole

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
- ESTRATTO -
dalla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-06-2001 S.O. n. 149/L

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Soggetti e attività
Art. 1. Imprenditore agricolo

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:
" È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
2. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge ".
3. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Il testo previgente dell'Art. 2135 - Imprenditore agricolo - del Codice civile recitava:
" È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. "
Tale disposizione doveva leggersi, secondo la giurisprudenza, nel senso che vi rientravano "*anche le lavorazioni connesse, complementari e accessorie dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli* (del fondo N.d.r.) ***ove sia riscontrabile uno stretto collegamento tra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione o al completamento dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece***

escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti la produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa " (Cass. S.U. 13/1/1997, n. 265).

Per l'attività di coltivazione dei funghi, vedi l'art. 1, L. 5 aprile 1985, n. 126; per la coltivazione e commercio dei tartufi, vedi la L. 16 dicembre 1985, n. 752; per le imprese di allevamento, vedi l'art. 1, L. 10 novembre 1986, n. 778; per l'attività di acquacoltura, vedi la L. 5 febbraio 1992, n. 102; per l'attività cinotecnica, vedi l'art. 2, L. 23 agosto 1993, n. 349

Sezione XII

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n.99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
[Modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n.101]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale e' stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 15 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
SOGGETTI E ATTIVITA'
Art. 1.
Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
2. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
3. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facola dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.

Art. 2.

Società agricole

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.
2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.

Art. 3.

Imprenditoria agricola giovanile

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente: «4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole:«alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».
3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e' attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 e' sostituito dal seguente:«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo

in misura fissa di 51,65 euro.». 5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

Norme sulla vendita di prodotti agricoli

1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.

2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».

Art. 5.

Attività agromeccanica

1. E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività' agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Art. 6.

Organizzazioni di produttori

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;».

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:«d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».

3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte le seguenti: «con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto».

4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».

5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.».

6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:«7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».

7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2004».
10. Le Regioni hanno facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione».
12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori e' ridotto del cinquanta per cento.
13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».

Capo II
INTEGRITA' AZIENDALE
Art. 7
Conservazione dell'integrità' fondiaria

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Conservazione dell'integrità' aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) n. 1257 e n. 1260/1999, e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione

del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.».

Art. 8.

Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari

1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.

2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 9.

Ricomposizione fondiaria

1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.

2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 10.

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro e' dovuta in misura fissa.

Art. 11.

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa

1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette

imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

Art. 12.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13.

Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore

1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, e' integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.

3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.

5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività' agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: «3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
12. L'attività' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 15.

Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente: «Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attività agricole). - 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

2. All'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), l'alinea e' sostituito dal seguente: «all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:»;

b) alla lettera b): 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:»; 2) al primo capoverso le parole: «Art. 78-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 56-bis» e le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»; 3) al secondo capoverso le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»; 4) al quarto capoverso le parole: «articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 73»; c) alla lettera c): 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:»; 2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: «articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 67» e le parole: «dell'articolo 78-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56-bis».

Art. 16.

Crediti in discussione presso la Camera arbitrale

1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante. 2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo. 3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.

Capo IV

TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Art. 17.

Promozione del sistema agroalimentare italiano

1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.

2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla società BUONITALIA l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.

3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno

e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.

Art. 18.

Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari

1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente: «7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».

3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro degli affari regionali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli

Sezione XIII

ATTIVITA' DI BONIFICA BENI CONTENENTI AMIANTO

Con D.M. 05.02.2004 del Ministero dell'Ambiente (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.04.2004) sono state stabilite le modalità di iscrizione delle imprese che svolgono **attività di bonifica dei beni contenenti amianto** all'albo nazionale gestori rifiuti. Le predette imprese devono essere iscritte nella categoria 10 dell'Albo Gestori Rifiuti (AGR)

La categoria 10 si divide in due sottocategorie:

10 A) bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi

10 B) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto

La 10 B) abilita anche alla 10 A)

§ § § § §

Pertanto, ***entro il 14 giugno 2004*** le imprese che sono in attività per la bonifica di beni contenenti amianto **DEVONO** presentare domanda di iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti (allegando relazione a cura dell'impresa stessa o copia del piano di lavoro presentato alle A.S.L. competenti per territorio), altrimenti non possono proseguire l'attività.
Dopo avere presentato domanda d'iscrizione all'AGR le imprese possono proseguire l'attività per cinque anni.
Come nuova attività, le imprese devono, invece, essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal D.M.

Quindi, ***a decorrere dal 14.04.2004*** le Camere di Commercio NON possono più accettare, allo sportello, denunce di inizio attività o precisazioni attività di "Bonifica beni e siti contenenti amianto".

Chiaramente, bonifica non significa rimozione: difatti, questa autorizzazione non consente il trasporto dell'amianto, **che è assoggettata ad iscrizione in altra sezione dell'AGR**.